

A)

TESTO ATTUALE

Regolamento per l'autorizzazione la vigilanza delle scuole nautiche della Provincia di Firenze

ART. 1: OGGETTO

1. Il presente regolamento disciplina l'esercizio delle funzioni relative al rilascio delle autorizzazioni e alla vigilanza tecnico amministrativa sulle Scuole Nautiche, attribuita alla Provincia con D.Lgs. n° 112/98, art. 105 comma 3) lettera a);
2. La materia è disciplinata dal D.P.R. n° 431/97, e s.m.i. disposizioni attuative, nonché da quanto previsto dal presente Regolamento.
3. Non sono soggette alla disciplina del presente Regolamento le attività , ancorché esercitate a carattere permanente o presso strutture stabili, finalizzate all'avviamento agli sport nautici, ma non destinate al conseguimento della patente nautica.

ART. 2: DEFINIZIONE DELLE SCUOLE NAUTICHE

1. Si definiscono scuole nautiche le strutture caratterizzate da una organizzazione funzionale di mezzi, risorse e strumentazioni didattiche, ove vengono esercitate con regolarità le attività finalizzate all'educazione marinaresca, all'istruzione ed alla formazione teorica e pratica dei candidati agli esami per il conseguimento

B)

TESTO MODIFICATO

Regolamento **per la disciplina dell'attività di scuola nautica**

ART. 1: OGGETTO

1. Il presente regolamento disciplina l'esercizio delle funzioni relative al rilascio delle autorizzazioni e alla vigilanza tecnico amministrativa sulle Scuole Nautiche, ai sensi dell'art. 42 del D.M. n. 146/2008 (Regolamento al Codice della Nautica da Diporto), nell'esercizio delle funzioni attribuite alle Province e Città Metropolitane ai sensi del D. Lgs. n. 112/1998 art. 105 comma 3) lettera a) e della Legge 7 Aprile 2014, n. 56 "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni", art. 1 comma 85 lett. b) ;
- ~~2. La materia è disciplinata dal D.P.R. n° 431/97, e s.m.i. disposizioni attuative, nonché da quanto previsto dal presente Regolamento.~~
- ~~3. Non sono soggette alla disciplina del presente Regolamento le attività , ancorché esercitate a carattere permanente o presso strutture stabili, finalizzate all'avviamento agli sport nautici, ma non destinate al conseguimento della patente nautica.~~

ART. 2: DEFINIZIONE DELLE SCUOLE NAUTICHE

4. Si definiscono scuole nautiche i centri per l'educazione marinaresca, l'istruzione e la formazione ~~le strutture caratterizzate da una organizzazione funzionale di mezzi, risorse e strumentazioni didattiche, ove vengono esercitate con regolarità le attività finalizzate all'educazione marinaresca, all'istruzione ed alla formazione teorica e pratica dei~~

delle patenti nautiche.

2. La sede principale della scuola è quella ove sono praticate le lezioni teoriche e dove è collocato l'Ufficio di Segreteria.

Le eventuali sedi secondarie sono denominate Unità Locali.

3. Le prove di esame dovranno essere sostenute presso il Compartimento Marittimo che sarà indicato nella richiesta di autorizzazione. Ogni eventuale successiva variazione dovrà essere tempestivamente comunicata all'Amministrazione Provinciale.

candidati agli esami per il conseguimento delle patenti nautiche (art. 42 comma 1 D.M. n. 146/2008).

5. L'attività delle scuole nautiche comprende anche lo svolgimento, limitatamente ai propri allievi, delle pratiche amministrative necessarie per il conseguimento delle patenti. La sede principale della scuola, ai fini di quanto previsto dal successivo art. 3, è quella ove sono praticate impartite le lezioni teoriche e dove è collocato l'Ufficio di Segreteria, risultante dal certificato d'iscrizione dell'impresa nel registro della C.C.I.A.A., dove devono risultare altresì le ubicazioni delle unità locali.

~~Le eventuali sedi secondarie sono denominate Unità Locali.~~

- ~~6. Le prove di esame dovranno essere sostenute presso il Compartimento Marittimo che sarà indicato nella richiesta di autorizzazione. Ogni eventuale successiva variazione dovrà essere tempestivamente comunicata all'Amministrazione Provinciale.~~

ART. 3: AUTORIZZAZIONE ALL'ESERCIZIO DELL'ATTIVITA' DI SCUOLA NAUTICA

1. L'esercizio dell'attività di scuola nautica è sottoposto ad autorizzazione da parte dell'Amministrazione Provinciale ai sensi del combinato disposto dell'art. 28 del D.P.R. 9 Ottobre 1997, n. 431 e dell'art. 105, 3° comma, lett. a) del D.Lgs. 31 Marzo 1998, n. 112.
2. L'autorizzazione è rilasciata dal competente Ufficio dell'Amministrazione Provinciale previo accertamento dell'esistenza dei requisiti morali, di idonei locali, attrezzature, materiale didattico, strumenti e mezzi nautici nonché di personale idoneo per lo svolgimento delle lezioni teoriche-pratiche, previsti dai successivi articoli del presente Regolamento e previo parere positivo del Capo del Compartimento Marittimo o del Direttore dell'Ufficio Provinciale del Dipartimento dei Trasporti Terrestri, nella cui giurisdizione ha sede la scuola nautica.
3. L'autorizzazione è rilasciata per

ART. 3: AUTORIZZAZIONE ALL'ESERCIZIO DELL'ATTIVITA' DI SCUOLA NAUTICA

5. L'esercizio dell'attività di scuola nautica, avente sede principale nel territorio metropolitano, è soggetta ~~sottoposto~~ ad autorizzazione e vigilanza amministrativa da parte della Città Metropolitana di Firenze ~~dell'Amministrazione Provinciale~~ ai sensi del combinato disposto ~~dell'art. 28 del D.P.R. 9 Ottobre 1997, n. 431 e dell'art. 105, 3° comma, lett. a) del D.Lgs. 31 Marzo 1998, n. 112 e dell'art. 42 del D.M. 146/2008.~~
6. Alla medesima autorizzazione e vigilanza sono soggette le eventuali unità locali situate nel territorio metropolitano, qualora vi siano ulteriori sedi destinate a lezioni teoriche e ad ufficio di segreteria.
7. L'autorizzazione è rilasciata dal competente Ufficio dell'Amministrazione ~~Provinciale~~ Metropolitana previo accertamento dell'esistenza dei requisiti morali, di idonei locali, attrezzature, materiale didattico, strumenti e mezzi nautici nonché di

l'attivazione di:

- Scuole nautiche per la preparazione dei candidati al conseguimento della patente nautica di cui all'art. 4 del D.P.R. 431/1997, per il comando delle navi da diporto, aventi una lunghezza superiore a 24 metri;
- Scuole nautiche per la preparazione dei candidati al conseguimento della patente nautica di cui all'art. 3, comma 1, del D.P.R. 431/1997, per il comando e la condotta delle unità a motore, di quelle a vela o a vela con motore ausiliario e dei motovelieri aventi una lunghezza fino a 24 metri, per le seguenti specie di navigazione:
 - a) entro le 12 miglia dalla costa;
 - b) senza alcun limite dalla costa.

4. Le scuole nautiche autorizzate sono altresì soggette alla vigilanza tecnico-amministrativa da parte dell'Amministrazione Provinciale, di cui al successivo art. 18.

personale idoneo per lo svolgimento delle lezioni teoriche-pratiche, previsti dai successivi articoli del presente Regolamento e previo parere positivo del Capo del Compartimento Marittimo o del Dirigente ~~Direttore~~ dell'Ufficio metropolitano competente ~~Provinciale del Dipartimento dei Trasporti Terrestri~~, nella cui giurisdizione ha la sede principale la scuola nautica.

8. L'autorizzazione è rilasciata per l'attivazione di:

- Scuole nautiche per la preparazione di candidati al conseguimento delle patenti nautiche di categoria "A" (art. 25 D.M. 146/2008) ~~della patente nautica di cui all'art. 4 del D.P.R. 431/1997~~, per il comando e la condotta di natanti e imbarcazioni ~~delle navi da diporto~~, aventi una lunghezza ~~superiore~~ fino a 24 metri, per le seguenti specie di navigazione:
 - a) entro le 12 miglia dalla costa (a richiesta può essere rilasciata per le unità a vela e motore/propulsione mista ovvero per le sole unità a motore);
 - b) senza alcun limite dalla costa (a richiesta può essere rilasciata per le unità a vela e motore/propulsione mista ovvero per le sole unità a motore).
- Scuole nautiche per la preparazione di candidati al conseguimento della patente nautica di categoria "B" ~~di cui all'art. 3, comma 1, del D.P.R. 431/1997~~, per il comando delle navi da diporto (art. 26 D.M. 146/2008) e ~~la condotta delle unità a motore, di quelle a vela o a vela con motore ausiliario e dei motovelieri aventi una lunghezza fino a 24 metri~~, per le seguenti specie di navigazione:
 - ~~e) entro le 12 miglia dalla costa;~~
 - ~~d) senza alcun limite dalla costa.~~
- Scuole nautiche per la preparazione di candidati al conseguimento della patente nautica di categoria "C" (art.

27 D.M. 146/2008), che abilita soggetti portatori di patologie indicate nell'allegato I, paragrafo 2 del D.M. 146/2008, alla direzione nautica di unità da diporto di lunghezza pari o inferiore a 24 metri (ove sia presente a bordo almeno un'altra persona in qualità di ospite di età non inferiore ai 18 anni, idonea a svolgere le funzioni manuali necessarie per la conduzione del mezzo e la salvaguardia della vita umana in mare).

9. ~~Le scuole nautiche autorizzate sono altresì soggette alla vigilanza tecnico-amministrativa da parte dell'Amministrazione Provinciale, di cui al successivo art. 18.~~
10. Gli istituti tecnici nautici possono conseguire l'autorizzazione di cui al comma 1.
11. Non sono soggetti alla disciplina del presente Regolamento:
 - a. gli enti e le associazioni nautiche a livello nazionale per la gestione delle scuole per il conseguimento delle patenti nautiche, riconosciuti in conformità a quanto previsto con decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti che assumono la denominazione di "Centri di istruzione per la nautica" (art. 43 D.M. 146/2008);
 - b. le attività, ancorchè esercitate a carattere permanente o presso strutture stabili, finalizzate all'avviamento agli sport nautici, ma non destinate al conseguimento della patente nautica.
12. Le autoscuole possono conseguire l'autorizzazione di cui al comma 1 secondo quanto previsto al successivo art. 4.

ART. 4: DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE

1. Le persone fisiche o giuridiche che intendono gestire scuole nautiche devono

ART. 4: DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE

5. Le persone fisiche o giuridiche che intendono gestire scuole nautiche devono chiedere il rilascio dell'autorizzazione

chiedere il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività di scuola nautica all'Amministrazione Provinciale, ai sensi del combinato disposto dell'art. 28 del DPR n. 431/1997 e dell'art. 105, comma 3, lett. a), del D.Lgs. n. 112/1998 e con le modalità di cui al presente Regolamento.

2. La domanda di autorizzazione, in carta legale o resa legale, sottoscritta dal titolare dell'impresa individuale o dal legale rappresentante della società, deve essere redatta secondo il modello reperibile presso la Direzione Mobilità e Motorizzazione Civile, nel rispetto del D.Lgs. 445/2000. (Mod. SN 1)
3. Alla domanda dovranno essere allegati i seguenti documenti:
 - a) attestazione di adeguata capacità finanziaria (Art. 6);
 - b) nel caso di società, autocertificazione resa dai soggetti di cui all'art. 5, comma 3, secondo il modello reperibile presso la Direzione Mobilità e Motorizzazione Civile; (Mod. SN 2)
 - c) planimetria dei locali adibiti all'attività di scuola nautica, qualora non si tratti anche di autoscuola, in scala 1:100, vidimata da un tecnico abilitato, con l'indicazione analitica della superficie, secondo quanto previsto dall'art. 7);
 - d) contratto di locazione o di compravendita, o altro atto attestante la disponibilità dei locali, in originale o in copia autentica;
 - e) certificato di agibilità e destinazione d'uso o autocertificazione, secondo il modello reperibile presso la Direzione Mobilità e Motorizzazione Civile (Mod. SN 3), attestante il possesso dello stesso, con l'indicazione del soggetto giuridico che lo ha rilasciato;
 - f) dichiarazione di conformità messa a norma degli impianti ai sensi della Legge 46/1990;
 - g) dichiarazione sostitutiva di atto notorio, a firma del richiedente, in cui viene attestata la disponibilità, presso i locali della scuola nautica o,

all'esercizio dell'attività di scuola nautica alla Città Metropolitana ~~all'Amministrazione Provinciale~~, ai sensi del combinato disposto ~~dell'art. 28 del DPR n. 431/1997~~ e dell'art. 105, comma 3, lett. a), del D.Lgs. n. 112/1998 e dell'art. 42 del D.M. 146/2008 e con le modalità di cui al presente Regolamento.

6. La domanda di autorizzazione, in regola con le norme sull'imposta di bollo ~~in carta legale o resa legale~~, sottoscritta dal titolare dell'impresa individuale o dal legale rappresentante della società e presentata alla Città Metropolitana, deve essere redatta secondo il modello ~~reperibile presso la Direzione Mobilità e Motorizzazione Civile~~, nel rispetto del D.Lgs. 445/2000. (Mod. SN 1) ~~pre~~disposto dall'Ufficio competente disponibile presso lo stesso e/o scaricabile dal sito Internet della Città Metropolitana (www.cittametropolitana.fi.it) e contenere le seguenti indicazioni:
 - Tipologie di patenti per cui si intendono svolgere i corsi, specificando se i corsi vengono effettuati per le abilitazioni solo a motore;
 - denominazione della scuola;
 - localizzazione della sede principale e di quelle secondarie;
 - Compartimenti marittimi ricadenti nel territorio della Provincia di Livorno ove saranno effettuate le prove d'esame e le esercitazioni pratiche.
7. Nella domanda devono essere indicati gli estremi fiscali del richiedente ed i dati anagrafici:
 - del titolare se il richiedente è una ditta individuale;
 - del legale rappresentante se il richiedente è una società di persone;
 - del socio accomandatario se il richiedente è una società in accomandita semplice od in accomandita per azioni;
 - di un amministratore per ogni tipo di società.
8. Alla domanda di autorizzazione dovranno essere allegati i seguenti documenti:
 - o) attestazione di adeguata capacità finanziaria (Art. 6);
 - p) dichiarazione sostitutiva di

se del caso, dell'autoscuola, dell'arredamento e del materiale didattico previsti dagli artt. 8) e 9);

- h) dichiarazione sostitutiva di atto notorio, a firma del richiedente, in cui è dichiarata la disponibilità del personale ed i titoli in base ai quali è abilitato alle funzioni di insegnante e istruttore ai sensi dell'art. 27 e dell'art. 28, comma 6, del DPR 431/1997, corredata dalla autocertificazione resa, secondo il modello reperibile presso la Direzione Mobilità e Motorizzazione Civile, dall'insegnante/istruttore; (Mod. SN 4)
- i) dichiarazione sostitutiva di atto notorio, a firma del richiedente, in cui viene attestata la disponibilità della/e imbarcazione/i conforme/i alla tipologia di autorizzazione richiesta, di cui all'art. 10);
- j) copia del contratto assicurativo, relativo alle dotazioni di cui all'art. 10), secondo quanto previsto dallo stesso articolo, comma 2;
- k) copia dei documenti di bordo delle dotazioni di cui all'art. 10);
- l) copia di un documento di riconoscimento in corso di validità del richiedente;
- m) nel caso di società, copia di un documento di riconoscimento, in corso di validità, dei soggetti di cui all'art. 5, comma 3;
- n) attestato di versamento, su c.c.p. n. 22785786, intestato a Provincia di Firenze – Servizio Tesoreria -, del pagamento dei diritti di istruttoria di cui al successivo art. 23 del presente Regolamento.

4. Entro tre mesi dalla data del rilascio da parte della Provincia dell'autorizzazione, di cui ai precedenti commi, deve essere depositata presso la stessa Provincia la certificazione attestante l'iscrizione alla Camera di Commercio, Industria, Agricoltura e Artigianato.

certificazione (rilasciata dal richiedente nei modi previsti dalla normativa vigente) comprovante:

- la sussistenza dei requisiti soggettivi di cui all'art....5 del presente Regolamento,
 - la relativa disponibilità delle attrezzature didattiche di cui all'art....7,
 - l'attestazione della disponibilità del personale ed i titoli per i quali è abilitato alle funzioni di insegnante e/o istruttore,
 - gli estremi dell'iscrizione nel Registro delle imprese presso la locale Camera di Commercio.
- q) nel caso di società, autocertificazione resa dai soggetti di cui all'art. 5, comma 3, secondo il modello reperibile presso la Direzione Mobilità e Motorizzazione Civile; (Mod. SN 2)
 - r) relazione tecnica scritta, contenente la descrizione dei locali della scuola, corredata da uno specifico atto di asseverazione da parte di un professionista abilitato, attestante il rispetto dei requisiti di cui all'art..... 6, nonché la conformità alla normativa vigente in materia di edilizia, igiene e sicurezza.
 - s) planimetria dei locali adibiti all'attività di scuola nautica, qualora non si tratti anche di autoscuola, quotata in scala 1:100, redatta da professionista abilitato ~~validata da un tecnico abilitato, con l'indicazione analitica della superficie, secondo quanto previsto dall'art. 7)~~ con l'indicazione sintetica della distribuzione interna delle principali attrezzature;
 - t) ~~contratto di locazione o di compravendita, o altro atto attestante la disponibilità dei locali, in originale o in copia autentica~~ documentazione legittimante la disponibilità dei locali;
 - u) ~~certificato di agibilità e destinazione d'uso o autocertificazione, secondo il modello reperibile presso la~~

Direzione Mobilità e Motorizzazione Civile (Mod. SN 3), attestante il possesso dello stesso, con l'indicazione del soggetto giuridico che lo ha rilasciato;

v) dichiarazione di conformità messa a norma degli impianti ai sensi della Legge 46/1990;

w) dichiarazione sostitutiva di atto notorio, a firma del richiedente, in cui viene attestata la disponibilità, presso i locali della scuola nautica o, se del caso, dell'autosecuola, dell'arredamento e del materiale didattico previsti dagli artt. 8) e 9);

x) dichiarazione sostitutiva di atto notorio, a firma del richiedente, in cui è dichiarata la disponibilità del personale ed i titoli in base ai quali è abilitato alle funzioni di insegnante e istruttore ai sensi dell'art. 27 e dell'art. 28, comma 6, del DPR 431/1997, corredata dalla autocertificazione resa, secondo il modello reperibile presso la Direzione Mobilità e Motorizzazione Civile, dall'insegnante/istruttore; (Mod. SN 4)

y) dichiarazione sostitutiva di atto notorio, a firma del richiedente, in cui viene attestata la disponibilità della/e imbarcazione/i conforme/i alla tipologia di autorizzazione richiesta, di cui all'art. 10); documentazione inerente i mezzi nautici a disposizione e/o di proprietà della scuola, utilizzati per le prove d'esame e le esercitazioni pratiche:

- a. polizze assicurative
- b. licenze di navigazione (se immatricolati) o dati dei natanti (non immatricolati) con certificato d'uso, o di potenza del motore;
- c. dichiarazione del proprietario (se diverso dalla scuola nautica richiedente) di disponibilità delle proprie unità all'uso per 'esercizio dell'attività di scuola nautica

con allegata copia del contratto di locazione.

- ~~z) copia del contratto assicurativo, relativo alle dotazioni di cui all'art. 10), secondo quanto previsto dallo stesso articolo, comma 2;~~
 - ~~aa) copia dei documenti di bordo delle dotazioni di cui all'art. 10);~~
 - bb) copia di un documento di riconoscimento in corso di validità del richiedente;
 - cc) nel caso di società, copia di un documento di riconoscimento, in corso di validità, dei soggetti di cui all'art. 5, comma 3;
 - dd) attestato di versamento, su c.c.p. n. 22785786, intestato a ~~Provincia~~ Città Metropolitana di Firenze – Servizio Tesoreria -, del pagamento dei diritti di istruttoria di cui al successivo art. 23 del presente Regolamento.
 - ee) marca da bollo da apporre sull'autorizzazione.
9. Entro tre mesi dalla data del rilascio da parte della Provincia dell'autorizzazione, di cui ai precedenti commi, deve essere depositata presso la stessa Provincia la certificazione attestante l'iscrizione alla Camera di Commercio, Industria, Agricoltura e Artigianato .
10. La Città Metropolitana conclude il procedimento entro.... giorni dalla presentazione della richiesta, salvo che si renda necessario procedere ad integrazione e verifica di ulteriore documentazione inerente fatti, stati e qualità dichiarati sulla domanda. In tal caso verrà indicato il termine entro il quale tale documentazione integrativa dovrà essere prodotta pena l'archiviazione dell'istanza. Sino all'acquisizione della necessaria documentazione integrativa, il termine di conclusione del procedimento resterà sospeso.
11. Il titolare dell'autorizzazione deve tempestivamente comunicare alla Città Metropolitana qualsiasi variazione negli assetti societari, nella scrittura patrimoniale, nella consistenza dei locali o nella disponibilità di unità da diporto affinché l'Amministrazione, valutati i requisiti di

idoneità, provvede a confermare e aggiornare oppure, nel caso di perdita degli stessi, sospendere o revocare l'autorizzazione.

ART. 5: REQUISITI PER IL RILASCIO DI AUTORIZZAZIONE

1. Per ottenere il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività di Scuola Nautica è necessario che il richiedente, se persona fisica, sia in possesso dei seguenti requisiti:
 - a. residenza in Italia e cittadinanza italiana o essere cittadino di uno degli Stati membri dell'Unione Europea, ovvero cittadino di un altro Stato, purché in possesso dei requisiti di cui all'art. 39 del D.P.R. 31.8.1999, n. 394;
 - b. avere compiuto ventuno anni;
 - c. non essere stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza;
 - d. non essere sottoposto a misure amministrative di sicurezza personali o alle misure di prevenzione previste dalla legge 27.12.1956 n. 1423, come sostituita dalla legge 03.08.1988 n. 327;
 - e. non avere procedimenti penali in corso o aver riportato condanne ad una pena detentiva superiore ad anni tre, salvo che siano intervenuti provvedimenti di riabilitazione;
 - f. non avere cause di divieto o di decadenza previste dalla Legge 31.5.1965, n. 575 e successive modificazioni ed integrazioni;
 - g. non essere interdetto, inabilitato o dichiarato fallito ovvero non sia in corso, nei suoi confronti un procedimento per dichiarazione di fallimento, salvo che non siano intervenuti provvedimenti di sospensione o di riabilitazione;
 - h. essere in possesso di diploma di istruzione di secondo grado;
 - i. essere in possesso di titolo professionale meglio specificato nel comma 4 dell'art 11 del presente

ART. 5: REQUISITI DEL TITOLARE PER IL RILASCIO DI AUTORIZZAZIONE

8. Per ottenere il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività di Scuola Nautica è necessario che il richiedente, se persona fisica, sia in possesso dei seguenti requisiti:
 - a. ~~residenza in Italia e~~ cittadinanza italiana o essere cittadino di uno degli Stati membri dell'Unione Europea, ovvero cittadino di un altro Stato, qualora ciò sia previsto da accordi internazionali o dalla legislazione vigente ~~purché in possesso dei requisiti di cui all'art. 39 del D.P.R. 31.8.1999, n. 394;~~
 - b. avere compiuto ventuno anni;
 - c. non essere stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza;
 - d. non essere sottoposto a misure amministrative di sicurezza personali o alle misure di prevenzione previste dalla legge 27.12.1956 n. 1423, come sostituita dalla legge 03.08.1988 n. 327 e s.m.i;
 - e. ~~non avere procedimenti penali in corso o aver riportato condanne,~~ passate in giudicato, ad una pena detentiva superiore ad anni tre, salvo che siano intervenuti provvedimenti di riabilitazione;
 - f. non avere cause di divieto o di decadenza previste dal D. Lgs. 159/2011 ~~dalla Legge 31.5.1965, n. 575 e successive modificazioni ed integrazioni;~~
 - g. non essere interdetto, inabilitato o dichiarato fallito ovvero non sia in corso, nei suoi confronti un procedimento per dichiarazione di fallimento, salvo che non siano intervenuti provvedimenti di sospensione o di riabilitazione;
 - h. essere in possesso di diploma di istruzione di secondo grado;

regolamento;
2. il soggetto richiedente l'autorizzazione deve inoltre:

- a. disporre di adeguata capacità finanziaria ai sensi del successivo art. 6;
- b. avere la proprietà o disponibilità giuridica di idonei locali per la sede dell'attività e conformi alle leggi e ai regolamenti urbanistici vigenti ai sensi del successivo art. 7;
- c. avere la proprietà o disponibilità giuridica di unità da diporto per le esercitazioni di comando e condotta, di arredamento e di materiale didattico per l'insegnamento teorico, in funzione degli esami corrispondenti alle categorie di patente per le quali si richiede l'autorizzazione ai sensi dei successivi artt. 8,9 e 10;
- d. disporre di personale idoneo allo svolgimento dell'attività di insegnamento ai sensi dell'art. 28, comma 6) del D.P.R. 431/1997 e del successivo art. 11;

3. Qualora l'autorizzazione sia richiesta da persona giuridica, i requisiti di cui al precedente comma 1 lettere a), b), c), d), e), f), g), h), devono essere posseduti;

- a. da tutti i soci, quando trattasi di società di persone;
- b. dai soci accomandatari, quando trattasi di società in accomandita semplice o in accomandita per azioni;
- c. dagli amministratori per ogni altro tipo di società;

Il requisito di cui alla lettera i) del comma 1 del presente articolo, deve essere posseduto da almeno uno dei soggetti di cui alle precedenti lettere a), b), c).

4. La persona giuridica richiedente l'autorizzazione dovrà essere in possesso dei requisiti di cui al precedente comma 2, lettere a), b), c), d).

5. Le Autoscuole in possesso dei requisiti di cui al D.M. 17.5.1995, n. 317, possono richiedere l'autorizzazione anche per lo svolgimento delle attività di Scuola Nautica, ai sensi dell'art. 28, comma 4°, del DPR

~~i. essere in possesso di titolo professionale meglio specificato nel comma 4 dell'art 11 del presente regolamento;~~

9. il soggetto richiedente l'autorizzazione deve inoltre:

- a. disporre di adeguata capacità finanziaria ai sensi del successivo art. 6;
- b. avere la proprietà o disponibilità giuridica di ~~idonei~~ locali per la sede dell'attività e conformi alle leggi e ai regolamenti urbanistici vigenti ai sensi del successivo art. 7;
- c. avere la proprietà o disponibilità ~~giuridica~~ di unità da diporto da utilizzare per l'effettuazione dei corsi tenuti dalla scuola nautica e per gli esami ~~per le esercitazioni di comando e condotta, di arredamento e di materiale didattico per l'insegnamento teorico, in funzione degli esami corrispondenti alle categorie di patente per le quali si richiede l'autorizzazione ai sensi dei successivi artt. 8,9 e 10;~~
- d. disporre di materiale didattico idoneo all'insegnamento di cui all'art. 9;
- e. disporre di personale idoneo allo svolgimento dell'attività di insegnamento teorico e pratico ai sensi dell'art. 42 c. 6 D.M. 146 del 29/07/2008 ~~dell'art. 28, comma 6) del D.P.R. 431/1997 e del successivo art. 11;~~

10. Qualora l'autorizzazione sia richiesta da persona giuridica, i requisiti prescritti, ad eccezione della capacità finanziaria che deve essere posseduta dalla persona giuridica, sono richiesti al legale rappresentante o, nel caso di società o enti, alla persona da questi delegata. Quando l'autorizzazione fosse richiesta da società di persone, i requisiti prescritti devono essere posseduti dal socio amministratore e se fossero più soci amministratori da ciascuno di loro, salvo il requisito di cui al comma 1 lett. h) che deve essere posseduto da almeno uno dei soci amministratori. ~~di cui al precedente comma 1 lettere a), b), c), d), e), f), g), h), devono~~

431/1997.

6. L'autorizzazione è rilasciata al titolare dell'autoscuola purché in possesso dei requisiti previsti dai precedenti comma 1 e comma 2, lettere c), d), e dagli artt. 8), 9), 10) e 11) del presente Regolamento.
7. Il titolare dell'autorizzazione deve avere la gestione diretta e personale dell'esercizio dei beni patrimoniali della Scuola Nautica, rispondendo del suo regolare funzionamento nei confronti della Provincia.

~~essere posseduti;~~

- ~~a. da tutti i soci, quando trattasi di società di persone;~~
- ~~b. dai soci accomandatari, quando trattasi di società in accomandita semplice o in accomandita per azioni;~~
- ~~c. dagli amministratori per ogni altro tipo di società;~~

~~Il requisito di cui alla lettera i) del comma 1 del presente articolo, deve essere posseduto da almeno uno dei soggetti di cui alle precedenti lettere a), b), c):~~

- ~~11. La persona giuridica richiedente l'autorizzazione dovrà essere in possesso dei requisiti di cui al precedente comma 2, lettere a), b), c), d):~~
- ~~12. Le Autoscuole in possesso dei requisiti di cui al D.M. 17.5.1995, n. 317, possono richiedere l'autorizzazione anche per lo svolgimento delle attività di Scuola Nautica, ai sensi dell'art. 28, comma 4°, del DPR 431/1997.~~
- ~~13. L'autorizzazione è rilasciata al titolare dell'autoscuola purché in possesso dei requisiti previsti dai precedenti comma 1 e comma 2, lettere c), d), e dagli artt. 8), 9), 10) e 11) del presente Regolamento.~~
- ~~14. Il titolare dell'autorizzazione deve avere la gestione diretta e personale dell'esercizio dei beni patrimoniali della Scuola Nautica, rispondendo del suo regolare funzionamento nei confronti della Provincia.~~
15. Nel caso di società o enti, l'autorizzazione può essere rilasciata a persona delegata dal legale rappresentante della società o ente e tale delega deve risultare precedente la richiesta di rilascio o di aggiornamento dell'autorizzazione, che deve essere, comunque, presentata da parte della società.

ART. 6 : CAPACITA' FINANZIARIA

ART. 6 : CAPACITA' FINANZIARIE

1. Le persone fisiche o giuridiche, per ottenere l'autorizzazione all'esercizio dell'attività di scuola nautica devono dimostrare un'adeguata capacità finanziaria o patrimoniale mediante:
 - a) certificato attestante la proprietà di beni immobili di valore non

4. Le persone fisiche o giuridiche, per ottenere l'autorizzazione all'esercizio dell'attività di scuola nautica devono dimostrare un'adeguata capacità finanziaria o patrimoniale mediante:
 - c) certificato attestante la proprietà di beni immobili di valore non inferiore a €. 51.645,68, liberi da

inferiore a €. 51.645,68, liberi da gravami ipotecari, da documentare con:

- visura catastale completa della indicazione della rendita catastale ovvero
- titolo di proprietà registrato

o, in alternativa:

b) attestazione di affidamento nelle varie forme tecniche di €. 25.822,84, formulata secondo lo schema allegato al D.M. 17.5.1995, n. 317 e rilasciata da:

- aziende o istituti di credito;
- società finanziarie con capitale sociale non inferiore a €. 2.582.284,49;

2. Nel caso di autorizzazione per l'estensione dell'attività di autoscuola a quella di Scuola Nautica, trattandosi quest'ultima di attività collaterale, si prescinde dall'accertamento della capacità finanziaria, essendo stata già verificata per il rilascio dell'autorizzazione all'Autoscuola.
3. Si prescinde inoltre dall'accertamento della capacità finanziaria per la richiesta di autorizzazione all'esercizio dell'attività di scuola nautica da parte dei soggetti di cui all'art. 28, comma 3 del D.P.R. 431/1997.

ART. 7: LOCALI

1. Per l'esercizio dell'attività di Scuola Nautica è necessario avere la proprietà o disponibilità giuridica di idonei locali, aventi le caratteristiche ed i requisiti sotto elencati. I locali della Scuola Nautica, ai fini del rilascio dell'autorizzazione devono comprendere:
 - a) una aula di superficie tale che per ogni allievo siano disponibili almeno mq. 1,50, dotata di idoneo arredamento;
 - b) un ufficio di segreteria;
 - c) servizi igienici composti da bagno ed antibagno, debitamente illuminati ed areati;
2. I suddetti locali devono essere in regola con

gravami ipotecari, da documentare con:

- visura catastale completa della indicazione della rendita catastale ovvero
- titolo di proprietà registrato

o, in alternativa:

d) attestazione di affidamento per un importo non inferiore a ~~nelle varie forme tecniche~~ di €. 25.822,84, formulata secondo lo schema allegato al D.M. 17.5.1995, n. 317 e rilasciata da:

- aziende o istituti di credito;
- società finanziarie con capitale sociale non inferiore a €. 2.582.284,49;

5. Nel caso di autorizzazione per l'estensione dell'attività di autoscuola a quella di Scuola Nautica, trattandosi quest'ultima di attività collaterale, si prescinde dall'accertamento della capacità finanziaria, essendo stata già verificata per il rilascio dell'autorizzazione all'Autoscuola.
6. Si prescinde inoltre dall'accertamento della capacità finanziaria per la richiesta di autorizzazione all'esercizio dell'attività di scuola nautica da parte dei soggetti di cui all'art. 28, comma 3 del D.P.R. 431/1997.

ART. 7: REQUISITI DEI LOCALI

6. ~~Per l'esercizio dell'attività di Scuola Nautica è necessario avere la proprietà o disponibilità giuridica di idonei locali, aventi le caratteristiche ed i requisiti sotto elencati.~~ I locali della Scuola Nautica, ai fini del rilascio dell'autorizzazione devono comprendere:
 - a) un'aula di superficie non inferiore a mq 25 ~~tale che per ogni allievo siano disponibili almeno mq. 1,50~~, dotata di idoneo arredamento. Fermo restando quanto previsto all'art. eventuali ulteriori aule possono avere una superficie anche minore rispetto a quanto sopra indicato;

la vigente normativa attinente alle caratteristiche igienico-sanitarie, all'agibilità, alla destinazione d'uso ed alla sicurezza degli impianti.

3. I suddetti locali devono avere l'altezza minima prevista dal Regolamento Edilizio vigente nel Comune in cui ha sede la scuola Nautica.
4. L'attività teorica può essere svolta anche nelle sedi secondarie di cui all'art. 2, comma 2, purché collocate all'interno del territorio comunale ove è ubicata la sede principale e purché tali locali abbiano le caratteristiche sopra riportate ed idoneo arredamento di cui ai successivi art. 8 e 9;
5. Per le Autoscuole di cui al D.M. 317/1995, gli spazi dedicati all'insegnamento e quelli dedicati alle mansioni di segreteria potranno essere in comune sia per l'attività di autoscuola che per quella di scuola nautica, purché compatibili con i requisiti di cui al precedente comma 1, lettere a), b) e c). E' consentito anche lo svolgimento delle lezioni teoriche di nautica nella stessa aula ove si svolgono i corsi di scuola guida, purché venga dimostrata la compatibilità dell'uso promiscuo del medesimo locale, mediante un dettagliato programma annuo dei corsi;

b) un ufficio di segreteria di superficie non inferiore a mq 10, attigua all'aula ed ubicata nella medesima sede con ingresso autonomo;

c) servizi igienici composti da bagno ed antibagno, debitamente illuminati ed areati;

7. I suddetti locali devono essere conformi in regola con la vigente normativa in materia di edilizia, igiene e sicurezza, compreso il Regolamento edilizio vigente nel comune ove ha sede la scuola nautica attinente alle caratteristiche igienico-sanitarie, all'agibilità, alla destinazione d'uso ed alla sicurezza degli impianti.
8. I suddetti locali devono avere l'altezza minima prevista dal Regolamento Edilizio vigente nel Comune in cui ha sede la scuola Nautica.
9. L'attività teorica può essere svolta anche nelle sedi secondarie di cui all'art. 2, comma 2, purché collocate all'interno del territorio comunale ove è ubicata la sede principale e purché tali locali abbiano le caratteristiche sopra riportate ed idoneo arredamento di cui ai successivi art. 8 e 9;
10. Per le Autoscuole di cui al D.M. 317/1995, gli spazi dedicati all'insegnamento e quelli dedicati alle mansioni di segreteria potranno essere in comune sia per l'attività di autoscuola che per quella di scuola nautica, purché compatibili con i requisiti di cui al precedente comma 1, lettere a), b) e c). E' consentito anche lo svolgimento delle lezioni teoriche di nautica nella stessa aula ove si svolgono i corsi di scuola guida, purché venga dimostrata la compatibilità dell'uso promiscuo del medesimo locale, mediante un dettagliato programma annuo dei corsi;
11. I criteri di cui al presente articolo non si applicano alle scuole nautiche autorizzate anteriormente all'entrata in vigore del presente Regolamento, anche se negli stessi locali si svolge l'attività di consulenza di cui alla legge n. 264/1991, nonché alle scuole nautiche che subentrano nei locali delle stesse in seguito a cessione d'azienda; tali criteri si applicano, invece, alle scuole nautiche che trasferiscono la propria sede a qualsiasi titolo in locali diversi da quelli in cui l'attività veniva esercitata anteriormente alla data di entrata in vigore del presente

Regolamento, escluse le ipotesi di sfratto o di chiusura al traffico della strada, ovvero di sopravvenuta inagibilità dei locali per causa di forza maggiore documentabile.

12. La disponibilità dei locali si intende dimostrata quando il soggetto titolare dell'autorizzazione all'esercizio di scuola nautica ne sia il proprietario oppure sia intestatario di un contratto di locazione o di comodato registrato dei locali medesimi, con la specifica della destinazione d'uso per scuola nautica o, nel caso di bene demaniale, del pertinente titolo autorizzativo all'uso rilasciato dalla competente autorità???

ART. 8: ARREDAMENTO DIDATTICO

ART. 8: ARREDAMENTO DIDATTICO

1. L'arredamento dell'aula d'insegnamento teorico deve essere costituito almeno dai seguenti elementi:
- a) una cattedra o un tavolo da insegnante;
 - b) una lavagna dalle dimensioni minime di 1,10 x 0,80, oppure una lavagna luminosa o un altro sussidio didattico avente analoghe finalità;
 - c) posti a sedere per gli allievi in proporzione alla disponibilità di superficie dell'aula per ogni allievo;
 - d) almeno un tavolo da carteggio.

2. L'arredamento dell'aula d'insegnamento ~~teorico~~ deve essere costituito almeno dai seguenti elementi:
- e) una cattedra o un tavolo da insegnante;
 - f) una lavagna dalle dimensioni minime di 1,10 x 0,80 m (oppure 0,88 mq) o una lavagna luminosa ~~o un altro sussidio didattico avente analoghe finalità;~~
 - g) posti a sedere per gli allievi dotati di tavolo o piano di scrittura in proporzione alla disponibilità di superficie dell'aula ~~per ogni allievo~~ e comunque tali che per ogni allievo siano disponibili almeno 1,5 mq;
 - ~~h) almeno un tavolo da carteggio.~~

ART. 9: MATERIALE PER LEZIONI TEORICHE

ART. 9: MATERIALE PER LEZIONI TEORICHE

1. Il materiale didattico per le lezioni teoriche è costituito da:
- a) bussola marina e sestante;
 - b) facsimile della tabella delle deviazioni residue per bussola magnetica;
 - c) carte nautiche di scala diversa, squadrette nautiche, compasso, matite e gomme in relazione al numero degli allievi;
 - d) Carta 1111 - dei simboli, abbreviazioni e termini in uso nelle carte nautiche;
 - e) barometro aneroide, termometri e
4. Il materiale didattico per le lezioni teoriche è costituito da:
- a. Strumenti
 - i. bussola marina di rotta e da rilevamento e sestante (per abilitazioni senza alcun limite dalla costa e navi);
 - ii. barometro aneroide, termometri e orologio sul quale siano indicati i minuti di silenzio radio;
 - iii. strutture di radio posizionamento e riflettore radar (per patenti senza alcun limite dalla costa e

- orologio sul quale siano indicati i minuti di silenzio radio;
- f) tavole per il calcolo delle rette d'altezza;
- g) carte di analisi meteorologica;
- h) fascicolo degli avvisi ai naviganti dell'istituto idrografico della marina;
- i) elenco dei fari e segnali da nebbia;
- j) portolano del Mediterraneo;
- k) serie di segnali pirotecnici di soccorso in uso sulle unità da diporto, debitamente resi inoffensivi;
- l) estintore portatile di tipo omologato per le unità da diporto;
- m) cintura di salvataggio in uso per il diporto;
- n) rappresentazione grafica raffigurante la volta celeste;
- o) rappresentazione grafica raffigurante la rosa dei venti;
- p) modello in scala di sezione di nave ovvero rappresentazione grafica raffigurante le strutture principali dello scafo;
- q) rappresentazione grafica delle attrezzature e manovre principali di una unità a vela ovvero modello in scala;
- r) rappresentazione grafica relativa al funzionamento di un motore marino a combustione interno ovvero relativo modello;
- s) rappresentazione grafica raffigurante le regole di manovra per prevenire gli abbordi in mare;
- t) rappresentazione grafica raffigurante i segnali previsti dal regolamento per evitare gli abbordi in mare (diurni, notturni e sonori);
- u) rappresentazione grafica raffigurante le caratteristiche e l'utilizzo di zattere di salvataggio e apparecchi galleggianti;
- v) leggi e regolamenti che disciplinano la navigazione da diporto – Codice della navigazione per quanto attiene alla navigazione da diporto.

2. Le scuole nautiche possono attrezzarsi, per l'insegnamento, con pannelli luminosi e/o con sistemi audiovisivi interattivi: in tal caso possono essere adeguatamente ridotti gli

navi);

- iv. mezzi individuali di salvataggio;
- v. fanali di via principali per imbarcazioni da riporto;
- vi. estintore portatile di tipo omologato per le unità da diporto;

b. Sussidi

- i. facsimile della tabella delle deviazioni residue per bussola magnetica;
- ii. carte nautiche di scala diversa, squadrette nautiche ed altro materiale per carteggiare ~~compasso, matite e gomme in relazione al numero degli allievi;~~
- iii. tavole per il calcolo delle rette d'altezza, nautiche, di marea ed effemeridi nautiche (patenti per navi);
- iv. carte di analisi meteorologica (per patenti senza alcun limite dalla costa e navi);
- v. rappresentazione grafica raffigurante la volta celeste (per patenti senza limiti e navi);
- vi. rappresentazione grafica raffigurante la rosa dei venti;
- vii. modello in scala di sezione ~~di nave~~ di una unità in legno ovvero rappresentazione grafica raffigurante le strutture principali di uno scafo;
- viii. rappresentazione grafica delle attrezzature e manovre principali di una ~~unità~~ imbarcazione a vela ovvero modello in scala (escluso abilitazioni solo a motore);
- ix. rappresentazione grafica relativa al funzionamento di un motore marino ~~a combustione interno~~ ovvero relativo modello;

strumenti didattici di cui alle precedenti lettere k), o), p), q), r), s), t), u), v);

3. Tutte le dotazioni o pubblicazioni soggette ad aggiornamento devono essere continuativamente aggiornate da parte della scuola nautica.

x. rappresentazione grafica raffigurante le regole di manovra per prevenire gli abbordi in mare;

xi. rappresentazione grafica raffigurante i segnali sonori (diurni, notturni e sonori) previsti dal Regolamento per evitare gli abbordi in mare;

xii. rappresentazione grafica raffigurante le caratteristiche e l'utilizzo di zattere di salvataggio e apparecchi galleggianti;

c. Documentazione didattica

i. almeno un volume del Portolano del Mediterraneo;

ii. elenco dei fari e segnali da nebbia;

iii. fascicolo degli Avvisi ai naviganti dell'istituto idrografico della marina;

iv. leggi, regolamenti e normativa che disciplinano la navigazione da diporto – Codice della navigazione per quanto attiene alla navigazione da diporto

v. Regolamento internazionale per prevenire gli abbordi in mare

~~Carta 1111 dei simboli, abbreviazioni e termini in uso nelle carte nautiche;~~

~~serie di segnali pirotecnici di soccorso in uso sulle unità da diporto, debitamente resi inoffensivi;~~

~~cintura di salvataggio in uso per il diporto;~~

5. I sussidi di cui al presente articolo, con esclusione delle carte nautiche, possono anche essere sostituiti da sistemi audiovisivi interattivi o informatici. ~~Le scuole nautiche possono attrezzarsi, per l'insegnamento, con pannelli luminosi e/o con sistemi audiovisivi interattivi: in tal caso possono essere adeguatamente ridotti gli strumenti didattici di cui alle precedenti lettere k), o), p), q), r);~~

s), t), u), v);

6. ~~Tutte le dotazioni o pubblicazioni soggette ad aggiornamento devono essere continuativamente aggiornate da parte della scuola nautica.~~

ART. 10: MEZZI NAUTICI E MATERIALE PER LE ESERCITAZIONI PRATICHE

ART. 10: MEZZI NAUTICI

1. La scuola nautica deve avere la disponibilità giuridica di unità da diporto, per lo svolgimento delle esercitazioni pratiche e degli esami, aventi l'abilitazione alla navigazione almeno corrispondente ai corsi di insegnamento effettuati e cioè:

a) per l'abilitazione al comando ed alla condotta di unità da diporto di lunghezza inferiore a ml. 24, rispettivamente:

- entro le 12 miglia: una unità da diporto a motore o a vela con motore ausiliario o motoveliero, in ottimo stato d'uso, decoro e manutenzione.

L'Amministrazione si riserva di sottoporre l'unità a controllo periodico del mantenimento dei suddetti requisiti;

- senza alcun limite dalla costa: un unità da diporto a motore o a vela con motore ausiliario o motoveliero, iscritta nei registri del Compartimento Marittimo ed appartenente alla categoria per la quale viene chiesta l'abilitazione, provvista di Certificato di Sicurezza in corso di validità;

b) per l'abilitazione al comando delle navi da diporto, la scuola deve disporre di una nave da diporto di lunghezza superiore a 24 ml. o, in alternativa, di una unità da diporto a vela con motore ausiliario o motoveliero, avente una lunghezza f.t. non inferiore a 20 ml ed iscritta nei registri del Compartimento Marittimo alla categoria per la quale viene chiesta l'abilitazione e provvista di Certificato di Sicurezza in corso di validità;

2. Tutte le unità devono avere la copertura assicurativa in conformità alle disposizioni

6. La scuola nautica deve avere la disponibilità ~~giuridica~~ di unità da diporto, per lo svolgimento delle esercitazioni pratiche e degli esami, compatibile con i tipi di corsi effettuati: ~~aventi l'abilitazione alla navigazione almeno corrispondente ai corsi di insegnamento effettuati e cioè:~~

c) per il conseguimento dell'abilitazione al comando ed alla condotta di ~~unità~~ natanti ed imbarcazioni da diporto di lunghezza ~~inferiore~~ non superiore a ml. 24, rispettivamente:

- navigazione entro le 12 miglia dalla costa: una unità ~~da diporto~~ a motore o a vela con motore ausiliario, in base all'autorizzazione richiesta, munita di motore entro bordo o entrofioribordo, omologata per la navigazione oltre 6 miglia dalla costa oppure, se con marcatura CE, almeno di categoria "C"; sono escluse unità dotate di motori fuoribordo e unità con tubolari di tessuto gommato ~~o motoveliero, in ottimo stato d'uso, decoro e manutenzione.~~

~~L'Amministrazione si riserva di sottoporre l'unità a controllo periodico del mantenimento dei suddetti requisiti;~~

- navigazione senza alcun limite dalla costa: una unità da diporto a motore o a vela con motore ausiliario in base all'autorizzazione richiesta, omologata per la navigazione oltre 6 miglia dalla costa oppure, se con marcatura CE, almeno di categoria "B" abilitata a tale tipo di navigazione; in entrambe i casi

vigenti in materia assicurativa e ai relativi massimali assicurativi, sia per le esercitazioni di comando e condotta che per l'effettuazione degli esami come previsto dalla L. 990 del 24.12.1969 e s.m.i.;

3. Il capo del Compartimento Marittimo o il Direttore dell'Ufficio Provinciale del Dipartimento dei Trasporti Terrestri, nel rilasciare il parere di cui all'art. 3, comma 2, del presente regolamento, valuta anche l'idoneità delle unità nautiche, nella disponibilità della scuola;

4. La disponibilità di cui al precedente comma 1, si intende dimostrata quando il soggetto titolare dell'autorizzazione all'esercizio della Scuola Nautica:

- a) è proprietario della nave o dell'unità da diporto;
- b) è armatore della nave o dell'unità da diporto;
- c) è intestatario di un contratto di leasing;
- d) ha la disponibilità di unità da diporto di proprietà di un soggetto titolare di autorizzazione all'esercizio dell'attività di Scuola Nautica.

L'interessato, in questo caso, dovrà produrre comunicazione, su carta intestata del proprietario dell'unità da diporto, con la quale gli conferisce la disponibilità dell'unità medesima per l'uso delle esercitazioni e lo svolgimento degli esami.

Nel caso in cui il soggetto che mette in disponibilità l'unità da diporto sia titolare di autorizzazione rilasciata da altra Provincia, l'interessato dovrà produrre anche copia di detta autorizzazione;

5. Ogni variazione relativa al titolo di proprietà e/o di possesso, alla sostituzione del mezzo nautico o comunque relativa a quest'ultimo, deve essere preventivamente autorizzata dalla Provincia.

~~l'unità deve essere iscritta nei registri di cui all'art. 15 D.Lgs. 171/2005 o motoveliero, iscritta nei registri del Compartimento Marittimo ed appartenente alla categoria per la quale viene chiesta l'abilitazione, provvista di Certificato di Sicurezza in corso di validità;~~

d) per per il conseguimento dell'abilitazione al comando delle navi da diporto: ~~la scuola deve disporre di una nave da diporto ovvero, in alternativa, una unità avente lunghezza fuori tutta non inferiore a 20 metri di lunghezza superiore a 24 ml. o, in alternativa, di una unità da diporto a vela con motore ausiliario o motoveliero, avente una lunghezza f.t. non inferiore a 20 ml ed iscritta nei registri del Compartimento Marittimo alla categoria per la quale viene chiesta l'abilitazione e provvista di Certificato di Sicurezza in corso di validità;~~

7. ~~Tutte le~~ unità I mezzi nautici impiegati per le esercitazioni pratiche e per lo svolgimento degli esami devono avere la copertura assicurativa in conformità alle disposizioni vigenti in materia assicurativa e ai relativi massimali assicurativi, per eventuali danni causati alle persone imbarcate e a terzi. Ciascuna polizza deve indicare che il mezzo è assicurato anche ad uso scuola nautica. ~~sia per le esercitazioni di comando e condotta che per l'effettuazione degli esami come previsto dalla L. 990 del 24.12.1969 e s.m.i.;~~

~~8. Il capo del Compartimento Marittimo o il Direttore dell'Ufficio Provinciale del Dipartimento dei Trasporti Terrestri, nel rilasciare il parere di cui all'art. 3, comma 2, del presente regolamento, valuta anche l'idoneità delle unità nautiche, nella disponibilità della scuola;~~

9. L'unità da diporto impiegata in sede di prova pratica deve avere a bordo dotazioni di sicurezza minime non inferiori a quelle previste dalle norme vigenti per la navigazione entro le 6 miglia dalla costa, con aggiunta di bussola magnetica e apparato VHF.

10. La disponibilità ~~di cui al precedente~~
~~comma 1~~ delle unità nautiche si intende
dimostrata quando il soggetto titolare
dell'autorizzazione all'esercizio della Scuola
Nautica:

- f) sia è proprietario ~~della nave o~~
dell'unità da diporto;
- g) o sia è armatore ~~della nave o~~
dell'unità da diporto;
- h) oppure abbia stipulato un contratto di
locazione con altra scuola nautica
autorizzata ai sensi dell'art. 42 D.M.
146/2008 che ne preveda
espressamente l'uso per esercitazioni
pratiche ed effettuazione di esami
finalizzati al conseguimento della
patente;.
- i) sia intestatario di un contratto di
leasing;
- j) abbia la disponibilità di unità da
diporto, mezzo a motore e/o mezzo
nautico a vela, di proprietà di un
soggetto titolare di autorizzazione
all'esercizio dell'attività di Scuola
Nautica.

L'interessato, in questo caso, dovrà
produrre comunicazione, su carta
intestata del proprietario dell'unità
da diporto, con la quale gli
conferisce la disponibilità dell'unità
medesima per l'uso delle
esercitazioni e lo svolgimento degli
esami.

Nel caso in cui il soggetto che mette
in disponibilità l'unità da diporto sia
titolare di autorizzazione rilasciata da
altra Provincia, l'interessato dovrà
produrre anche copia di detta
autorizzazione.

In queste ipotesi, risulta legittima e
conforme al presente Regolamento,
la congiunta preparazione del
candidato da parte di due scuole
nautiche, rispettivamente per la parte
teorica, dalla scuola priva di unità e,
per la parte pratica, dalla scuola che
ha dato la "disponibilità" del mezzo
a motore e/o mezzo nautico a vela. In
sede di esame, i candidati saranno
quindi assistiti, per la parte teorica,
dagli istruttori di teoria della scuola

che li ha presentati e preparati, mentre per la prova pratica dagli istruttori della scuola che ha presentato alla Città Metropolitana la dichiarazione di disponibilità dell'unità navale.

11. Ogni variazione relativa al titolo di proprietà e/o di possesso, alla sostituzione del mezzo nautico o comunque relativa a quest'ultimo, deve essere preventivamente autorizzata dalla Città Metropolitana.

12. Le scuole nautiche ai fini del presente articolo possono costituire un consorzio secondo le disposizioni del successivo art....

13. La fruizioni dei mezzi nautici da parte dei candidati dovrà avvenire esclusivamente per svolgere le esercitazioni nautiche finalizzate al superamento dell'esame.

ART. 11: INSEGNANTI ED ISTRUTTORI

ART. 11: INSEGNANTI ED ISTRUTTORI

1. La scuola nautica per l'effettuazione dei corsi deve avere uno o più insegnanti di teoria, uno o più istruttori per le esercitazioni pratiche, o comunque uno o più soggetti che cumulino entrambe le funzioni con rapporto di lavoro e/o di collaborazione previsto dalla normativa vigente. Dette funzioni, cumulabili, possono essere svolte, peraltro, dal titolare, legale rappresentante o socio amministratore, avente i requisiti richiesti.

2. E' consentito utilizzare a tempo parziale insegnanti e/o istruttori abilitati, anche se trattasi di lavoratori autonomi.

3. Gli insegnanti e/o gli istruttori, devono rilasciare dichiarazione in cui attestano di accettare l'incarico e di non essere dipendenti dello Stato, di Enti Pubblici o di Aziende private, oppure, in caso contrario, esibire il nulla osta dei predetti;

4. Possono svolgere attività di insegnante teorico e di istruttore pratico presso le scuole nautiche, i soggetti in possesso di titolo professionale marittimo per i servizi di coperta non inferiore a "padrone marittimo" nonché di conduttore per le imbarcazioni da diporto adibite al noleggio, i docenti degli Istituti Nautici, anche universitari o professionali per la navigazione che

13. La scuola nautica per l'effettuazione dei corsi deve avere uno o più insegnanti di teoria, uno o più istruttori per le esercitazioni pratiche, o comunque uno o più soggetti che cumulino entrambe le funzioni ~~con rapporto di lavoro e/o di collaborazione previsto dalla normativa vigente.~~ Dette funzioni, cumulabili, possono essere svolte, ~~peraltro,~~ dal titolare, legale rappresentante, dai soci, dagli amministratori ~~o socio amministratore,~~ che siano in possesso dei rispettivi titoli e requisiti secondo quanto previsto ai successivi commi....~~avente i requisiti richiesti.~~ Al personale docente di diverse scuole nautiche appartenenti allo stesso titolare è consentita la mobilità tra le diverse sedi.

14. Per le funzioni di insegnante e/o istruttore E' consentito utilizzare a tempo pieno o parziale ~~insegnanti e/o istruttori abilitati, anche se trattasi di lavoratori~~ personale con rapporto di lavoro dipendente o autonomo, o comunque secondo tipologia prevista dalla normativa vigente. La Città Metropolitana autorizza con apposita disposizione l'inserimento del personale docente previo accertamento dei requisiti richiesti.

15. La scuola nautica può autorizzare a tempo parziale insegnanti ed istruttori

insegnano navigazione, gli Ufficiali superiori del corpo dello Stato Maggiore e delle Capitanerie di porto in congedo da non oltre dieci anni, nonché coloro che sono in possesso della patente nautica senza limite da almeno 5 anni.

5. Possono altresì svolgere l'attività di istruttore pratico coloro che sono in possesso di patente nautica, in corso di validità, rilasciata da almeno un triennio con abilitazione almeno pari a quella che il candidato aspira a conseguire;

6. Gli insegnanti e/o istruttori, oltre al possesso dei requisiti di cui ai precedenti comma 4 e 5) devono possedere:

a) per gli insegnanti:

- requisiti anagrafici ed idoneità morale di cui all'art. 5, comma 1), del presente Regolamento;

- diploma di istruzione di II° grado;

b) per gli istruttori:

- requisiti anagrafici ed idoneità morale di cui all'art. 5, comma 1) del presente Regolamento;

- licenza della scuola dell'obbligo;

7. L'Amministrazione Provinciale rilascia apposito tesserino per l'attività di insegnante e/o istruttore previo accertamento del possesso dei requisiti professionali e morali di cui al precedente punto 6;

8. L'istruttore deve essere sempre presente durante lo svolgimento degli esami e delle esercitazioni pratiche;

9. Se la scuola nautica rimane sprovvista dell'unico insegnante o istruttore di cui dispone e non ha, per accertate difficoltà di reclutamento, la possibilità di sostituirlo immediatamente, è consentito, previa autorizzazione dell'Amministrazione Provinciale, utilizzare temporaneamente per non più di 6 mesi un insegnante o un istruttore di un'altra scuola nautica già autorizzata, in modo da assicurare il regolare funzionamento della stessa;

10. Agli insegnanti e istruttori di più scuole nautiche appartenenti ad un unico soggetto titolare è consentita la mobilità presso le diverse sedi;

11. Il passaggio di personale insegnante e/o istruttore dall'organico di una scuola nautica ad un'altra deve essere preventivamente

regolarmente abilitati, nel qual caso, deve essere prodotta dichiarazione di non dipendenza da Enti pubblici (oppure nulla osta dell'Ente) oppure, nel caso di rapporto di lavoro intercorrente con soggetto diverso, deve essere acquisito il nulla osta del datore di lavoro principale.

16. Gli insegnanti e/o gli istruttori, devono rilasciare dichiarazione in cui attestano di accettare l'incarico e di non essere dipendenti dello Stato, di Enti Pubblici o di Aziende private, oppure, in caso contrario, esibire il nulla osta dei predetti;

~~17. Possono svolgere attività di insegnante teorico e di istruttore pratico presso le scuole nautiche, i soggetti in possesso di titolo professionale marittimo per i servizi di coperta non inferiore a "padrone marittimo" nonché di conduttore per le imbarcazioni da diporto adibite al noleggio, i docenti degli Istituti Nautici, anche universitari o professionali per la navigazione che insegnano navigazione, gli Ufficiali superiori del corpo dello Stato Maggiore e delle Capitanerie di porto in congedo da non oltre dieci anni, nonché coloro che sono in possesso della patente nautica senza limite da almeno 5 anni.~~

~~18. Possono altresì svolgere l'attività di istruttore pratico coloro che sono in possesso di patente nautica, in corso di validità, rilasciata da almeno un triennio con abilitazione almeno pari a quella che il candidato aspira a conseguire;~~

19. Per svolgere attività di insegnamento presso le scuole nautiche (ivi comprese le attività di esercitazione pratica anche per gli istruttori) i soggetti devono avere i seguenti requisiti:

- a. essere in possesso dell'abilitazione non inferiore a quella di ufficiali di navigazione di cui all'art. 4 del decreto del Ministro dei Trasporti 30 novembre 2007 o di titolo professionale per i servizi di coperta del diporto; possono svolgere attività di insegnamento i docenti degli istituti nautici o professionali per la navigazione, gli ufficiali superiori del Corpo

autorizzato dall'Amministrazione Provinciale;

12. In caso di cessazione del rapporto di lavoro dell'insegnante e/o istruttore di scuola nautica il titolare è tenuto a restituire immediatamente all'Amministrazione Provinciale, il tesserino dell'insegnante e/o dell'istruttore;

dello Stato Maggiore e delle Capitanerie di Porto in congedo da non oltre 10 anni, nonché coloro che hanno conseguito da almeno cinque anni la patente nautica per la navigazione senza alcun limite.

b. Essere in possesso del diploma di istruzione di II grado

L'attività di insegnamento della tecnica di base della navigazione a vela è svolta da esperti velisti riconosciuti idonei dalla Federazione Italiana Vela o dalla Lega Navale Italiana (art. 42 c. 6 D.M. 146/2008) vedi comma 7 art. 9 reg Livorno pag. 10

~~Gli insegnanti e/o istruttori, oltre al possesso dei requisiti di cui ai precedenti comma 4 e 5) devono possedere:~~

~~a) per gli insegnanti:~~

~~- requisiti anagrafici ed idoneità morale di cui all'art. 5, comma 1), del presente Regolamento;~~

~~- diploma di istruzione di II° grado;~~

~~b) per gli istruttori:~~

~~- requisiti anagrafici ed idoneità morale di cui all'art. 5, comma 1) del presente Regolamento;~~

~~- licenza della scuola dell'obbligo;~~

20. Per ottenere l'autorizzazione all'esercizio dell'attività di insegnante ed istruttore, i soggetti interessati devono possedere i requisiti anagrafici previsti per il titolare della scuola nautica. e quelli morali previsti di cui al presente Regolamento.

21. L'Amministrazione Provinciale rilascia apposito tesserino per l'attività di insegnante e/o istruttore previo accertamento del possesso dei requisiti professionali e morali di cui al precedente punto;

22. L'istruttore deve essere sempre presente durante lo svolgimento degli esami e delle esercitazioni pratiche;

23. Se la scuola nautica o un consorzio per l'istruzione nautica rimangono sprovvisti dell'unico insegnante o istruttore di cui dispone e non hanno, per accertate difficoltà di reclutamento, la possibilità di sostituirlo immediatamente, è consentito, previa autorizzazione dell'Amministrazione Provinciale Metropolitana, utilizzare quale supplente temporaneo temporaneamente per

non più di 6 mesi un insegnante o un istruttore di un'altra scuola nautica o consorzio già autorizzati, in modo da assicurare il regolare funzionamento della stessa in relazione al numero degli allievi. Il predetto termine può essere prorogato, anche più di una volta e comunque per non oltre complessivi diciotto mesi di proroga, per motivate e documentate esigenze, qualora trattasi del titolare/legale rappresentante della scuola nautica o del responsabile del consorzio.

24. Agli insegnanti e istruttori di più scuole nautiche appartenenti ad un unico soggetto titolare è consentita la mobilità presso le diverse sedi;

25. Il passaggio di personale insegnante e/o istruttore dall'organico di una scuola nautica ad un'altra deve essere preventivamente autorizzato dall'Amministrazione Provinciale;

26. In caso di cessazione del rapporto di lavoro dell'insegnante e/o istruttore di scuola nautica, il titolare è tenuto a comunicare entro 15 giorni la cessazione del rapporto con il personale didattico e a richiederne la cancellazione presso gli uffici metropolitani competenti nonché a restituire immediatamente all'Amministrazione Provinciale, il tesserino dell'insegnante e/o dell'istruttore;

ART. 12: TRASFERIMENTO DEL COMPLESSO AZIENDALE

1. L'autorizzazione non può essere oggetto di trasferimento per atto tra vivi o "mortis causa";
2. Nel caso di trasferimento del complesso aziendale a titolo universale o a titolo particolare, l'avente causa è tenuto a richiedere a proprio favore il rilascio di una autorizzazione in sostituzione di quella del trasferente che contestualmente alla revoca di quest'ultima, deve essere rilasciata previo accertamento dei prescritti requisiti in capo al richiedente;
3. In attesa del completamento della

ART. 12: TRASFERIMENTO DEL COMPLESSO AZIENDALE

~~6. L'autorizzazione non può essere oggetto di trasferimento per atto tra vivi o "mortis causa";~~

7. Nel caso di trasferimento del complesso aziendale a titolo universale o a titolo particolare, l'avente causa è tenuto a richiedere a proprio favore il rilascio di una nuova autorizzazione in sostituzione di quella del trasferente che contestualmente alla revoca di quest'ultima, deve essere rilasciata a cui si provvederà previo accertamento dei

procedura di rilascio della nuova autorizzazione, la validità di quella intestata al cedente permane per un periodo non superiore a tre mesi dalla data dell'atto di cessione dell'azienda. Se entro tale periodo la procedura per il rilascio dell'autorizzazione non è conclusa, potrà essere prorogata, per giustificati motivi, per altri tre mesi;

4. Al titolare cedente è consentito solo di completare la preparazione degli allievi già iscritti nel registro ma non iscriverne di nuovi. Allo stesso è fatto obbligo di restituire l'atto di autorizzazione e fare annullare dalla Provincia, le pagine del registro di iscrizione rimaste inutilizzate, contestualmente al rilascio della nuova autorizzazione;

5. Nel caso di impedimento temporaneo del titolare dell'autorizzazione o del socio amministratore e del legale rappresentante in caso di società, è consentito il proseguimento dell'esercizio dell'attività della Scuola Nautica, previo nulla osta della Provincia e la nomina di un sostituto che abbia i medesimi requisiti previsti per il soggetto temporaneamente impedito e per un periodo non superiore a sei mesi.

ART. 13: TRASFORMAZIONE E/O VARIAZIONE DI RAGIONE SOCIALE

1. La trasformazione da ditta individuale a società, avente o meno personalità giuridica, o la trasformazione di forme societarie e/o modifica della ragione sociale, richiede, entro tre mesi dalla

prescritti requisiti in capo al richiedente.

8. In deroga a quanto previsto dal precedente comma, in attesa del completamento della procedura di rilascio della nuova autorizzazione in favore del cessionario, la validità di quella intestata al cedente può essere prorogata ~~permane~~ per un periodo non superiore a tre mesi dalla data dell'atto di cessione dell'azienda, Se entro tale periodo la procedura per il rilascio dell'autorizzazione non è conclusa, potrà essere prorogata, per giustificati motivi, per altri tre mesi ;

9. Al titolare cedente è consentito solo di completare la preparazione degli allievi già iscritti nel registro ma non iscriverne di nuovi. Allo stesso è fatto obbligo di restituire l'atto di autorizzazione all'atto della cessazione dell'attività e fare annullare dalla ~~Provincia~~ Città Metropolitana, le pagine del registro di iscrizione rimaste inutilizzate, contestualmente al rilascio della nuova autorizzazione nonché astenersi dalla prosecuzione dell'attività successivamente alla data dell'atto di cessione dell'azienda;

10. Nel caso di impedimento temporaneo del titolare dell'autorizzazione o del socio amministratore e del legale rappresentante in caso di società, è consentito il proseguimento dell'esercizio dell'attività della Scuola Nautica, previo ~~nulla—osta della~~ ~~Provincia~~ autorizzazione Città Metropolitana e la nomina di un sostituto che abbia i medesimi requisiti previsti per il soggetto temporaneamente impedito e per un periodo non superiore a sei mesi 12???

ART. 13: TRASFORMAZIONE E/O VARIAZIONE DI RAGIONE SOCIALE

4. La trasformazione da ditta individuale a società, avente o meno personalità giuridica, o la trasformazione di forme societarie ~~e/o modifica della ragione~~

trasformazione e/o variazione della ragione sociale della società, il rilascio di una autorizzazione in sostituzione di quella precedente, previo accertamento dei requisiti prescritti per il legale rappresentante o per il socio amministratore e contestuale revoca dell'autorizzazione precedente;

2. Se l'autorizzazione è stata rilasciata in favore di una società, l'ingresso, il recesso o l'esclusione di uno o più soci, da documentare con l'esibizione della copia autentica del relativo atto, deve essere comunicato alla Provincia che ne prenderà atto, previo accertamento dei prescritti requisiti, qualora le modifiche della composizione societaria non siano tali da comportare il rilascio di una nuova autorizzazione;
3. Se varia la sola denominazione della Scuola Nautica, senza alcuna modifica soggettiva e/o sostanziale di essa, si procede al semplice aggiornamento dell'intestazione dell'autorizzazione senza dar corso al rilascio di una nuova autorizzazione.

ART. 14: TRASFERIMENTO DELLA SEDE

1. Il trasferimento della sede prevede il rilascio di specifica autorizzazione, previo presentazione di tutta la documentazione prevista dal presente Regolamento, a dimostrazione del possesso, per i nuovi locali, dei requisiti prescritti al precedente art. 7, fermo restando quanto previsto dagli art. 8 e 9 per gli arredi ed il materiale didattico
2. Nell'ipotesi di Scuole Nautiche che effettuano anche attività di Autoscuela, ai sensi del D.M. 375/1995. il trasferimento della comune sede sarà consentito nel caso di soddisfacimento di

~~sociale, richiede, entro tre mesi dalla trasformazione e/o variazione della ragione sociale della società, il rilascio di una nuova autorizzazione in sostituzione di quella precedente, previo accertamento dei requisiti prescritti per il legale rappresentante o per il socio amministratore e contestuale revoca dell'autorizzazione precedente;~~

5. Se l'autorizzazione è stata rilasciata in favore di una società o di un ente, ~~l'ingresso~~, il recesso o l'esclusione di uno o più soci, da documentare con l'esibizione della copia autentica del relativo atto, deve essere comunicato alla Città Metropolitana ~~Provincia~~ che ne prenderà atto, ~~previo accertamento dei prescritti requisiti~~, qualora le modifiche della composizione societaria non siano tali da comportare il rilascio di una nuova autorizzazione ai sensi del precedente comma. La variazione del/i soggetto/i legale/i rappresentante/i comporta il rilascio di una nuova autorizzazione;
6. Se varia la sola denominazione della Scuola Nautica, ~~senza alcuna modifica soggettiva e/o sostanziale di essa~~, si procede al semplice aggiornamento dell'intestazione dell'autorizzazione senza dar corso al rilascio di una nuova autorizzazione, ma con presa d'atto.

ART. 14: TRASFERIMENTO DELLA SEDE

4. ~~Il trasferimento della sede prevede il rilascio di specifica autorizzazione, previo presentazione di tutta la documentazione prevista dal presente Regolamento, a dimostrazione del possesso, per i nuovi locali, dei requisiti prescritti al precedente art. 7, fermo restando quanto previsto dagli art. 8 e 9 per gli arredi ed il materiale didattico~~ è consentito previa verifica dell'esistenza dei requisiti di idoneità dei locali, Il trasferimento di sede non comporta la revoca dell'autorizzazione, ma può essere effettuato solo previo rilascio di nuova

quanto al comma precedente e secondo quanto disposto dal Vigente Regolamento Provinciale per l'autorizzazione e la vigilanza dell'attività di Autoscuola.

- autorizzazione da parte del responsabile del competente Ufficio ai soli fini dell'aggiornamento della sede.
5. Nell'ipotesi di Scuole Nautiche che effettuano anche attività di Autoscuola, ai sensi del D.M. 375/1995. il trasferimento della comune sede sarà consentito nel caso di soddisfacimento di quanto al comma precedente e secondo quanto disposto dal Vigente Regolamento Provinciale per l'autorizzazione e la vigilanza dell'attività di Autoscuola.
 6. Su richiesta motivata del titolare, legale rappresentante o socio amministratore, la Città Metropolitana può autorizzare la sospensione temporanea volontaria dell'attività per un periodo massimo di dodici mesi. La sospensione è autorizzata con atto del responsabile del competente Ufficio.
 7. La Città Metropolitana provvede ai sensi ai sensi del comma 3, anche in caso di impedimento del titolare legale rappresentante o socio amministratore, fatta salva la possibilità di autorizzare la prosecuzione dell'attività previa nomina di un sostituto in possesso dei requisiti previsti per il soggetto temporaneamente impedito.

Vedi art. 12 trasferimento complesso aziendale

ART. : NORME PER LE AUTOSCUOLE

1. Le autoscuole in possesso dei requisiti previsti dal D.M. n. 317/95, dotate di attrezzature e strumenti nautici nonché del materiale didattico per la formazione dei candidati agli esami, possono richiedere l'autorizzazione all'esercizio dell'attività di scuola nautica alla Città Metropolitana. Per ottenere l'autorizzazione, le autoscuole devono avere la disponibilità di un'unità da riporto con i requisiti previsti dall'art. 10.
2. L'autorizzazione viene rilasciata previo accertamento dell'esistenza e della rispondenza ai requisiti di cui al presente Regolamento.

**ART. : NORME PER LE AGENZIE DI
CONSULENZA PER LA CIRCOLAZIONE
DEI MEZZI DI TRASPORTO**

1. Le agenzie che svolgono attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto ai sensi della Legge n. 264/91, in possesso della relativa autorizzazione, possono essere autorizzate anche allo svolgimento delle attività di scuola nautica, purchè in possesso dei requisiti previsti dal presente Regolamento.
2. I locali destinati alle attività di scuola nautica, rispetto a quelli destinati alle attività di consulenza, potranno avere in comune l'ingresso e l'ufficio di segreteria, purchè compatibili con i requisiti richiesti al punto 3 dell'art. 1 del D.M. 9/11/1992, nonché i servizi igienici.

**ART. DOCUMENTI PER L'ESERCIZIO
DELL'ATTIVITA' DI SCUOLA NAUTICA
(15+16)**

ART. 15: REGISTRI E SCHEDE

ART. 15: REGISTRI E SCHEDE

1. La Scuola Nautiche deve curare la tenuta dei seguenti documenti:
 - a) registro di iscrizione;
 - b) registro delle lezioni teoriche;
 - c) schede per l'ammissione alla prova teorica dell'esame;
 - d) schede per l'ammissione alla prova pratica dell'esame.
2. I registri di cui alle precedenti lettere a) e b), prima di essere messi in uso, devono essere numerati progressivamente in ogni loro pagina e vidimati dall'Amministrazione Provinciale.
3. Sui documenti di cui al comma 1 non sono ammesse cancellature, raschiature o abrasioni. Eventuali errori devono essere corretti mantenendo visibile l'errore stesso e indicando le correzioni mediante annotazioni, convalidate dal titolare o legale rappresentante della Scuola Nautica.

1. La Scuola Nautica deve curare la tenuta dei seguenti documenti :
 - a. registro di iscrizione degli allievi;
 - b. registro delle lezioni teoriche;
 - c. registro degli allievi trasferiti dalla scuola nautica al consorzio per l'istruzione nautica, nel caso in cui la scuola aderisca ad un centro riconosciuto (non necessario se il trasferimento viene annotato in apposita colonna del registro di iscrizione degli allievi).
 - ~~d. schede per l'ammissione alla prova teorica dell'esame;~~
 - ~~e. schede per l'ammissione alla prova pratica dell'esame.~~
2. I registri di cui alle precedenti lettere a) e b), tenuti regolarmente e compilati giornalmente in ordine cronologici, prima di essere messi in uso, devono

essere numerati progressivamente in ogni loro pagina e vidimati dall'Amministrazione Metropolitana ~~Provinciale~~ nonché tenuti a disposizione delle Autorità preposte alla vigilanza.

3. Sui documenti di cui al comma 1 non sono ammesse cancellature, raschiature o abrasioni. Eventuali errori devono essere corretti mantenendo visibile l'errore stesso e indicando le correzioni mediante annotazioni, convalidate dal titolare o legale rappresentante della Scuola Nautica.
4. I consorzi per l'istruzione nautica sono tenuti alla compilazione del registro di iscrizione degli allievi e del registro delle lezioni teoriche.
5. Durante le esercitazioni pratiche, a bordo dell'unità, oltre alla regolamentare documentazione di bordo, va tenuta una copia dell'Autorizzazione della Città Metropolitana all'esercizio di scuola nautica e copia delle domande di ammissione agli esami degli allievi presenti a bordo, complete di visto dell'Autorità Marittima o dell'Ufficio Motorizzazione Civile presso cui sono state inoltrate che, accompagnate da un documento d'identità personale, costituiscono autorizzazione per le esercitazioni di bordo.

ART. 16: TENUTA DEI REGISTRI E DELLE SCHEDE

1. Il registro di iscrizione deve contenere i seguenti dati:
 - a) data di iscrizione;
 - b) generalità degli allievi;
 - c) categoria di patente che l'allievo intende conseguire;
 - d) estremi della autorizzazione ad esercitarsi alla condotta ed al comando;
 - e) data delle prove teorica e pratica e relativo esito.
2. Il registro delle lezioni teoriche è tenuto a cura degli insegnanti, è controfirmato all'inizio ed alla fine dal titolare o legale rappresentante della scuola nautica e deve contenere i seguenti dati:
 - a) denominazione della scuola nautica;
 - b) nominativo degli insegnanti;

ART. 16: TENUTA DEI REGISTRI E DELLE SCHEDE

6. Il registro di iscrizione degli allievi deve contenere i seguenti dati:
 - a) data di iscrizione;
 - b) generalità degli allievi;
 - c) categoria di patente che l'allievo intende conseguire;
 - d) estremi della autorizzazione ad esercitarsi alla condotta ed al comando delle unità di diporto;
 - e) data delle prove d'esame teorica e pratica per il conseguimento delle patenti nautiche e relativo esito;
 - f) annotazione e data di trasferimento dell'alunno se la scuola aderisce ad un consorzio per l'istruzione nautica.
7. Il registro delle lezioni teoriche è tenuto a

- c) nominativo dell'allievo;
 - d) numero del registro di iscrizione dell'allievo;
 - e) numero delle ore complessive di lezione;
 - f) valutazione degli allievi.
3. La scheda per l'ammissione all'esame di teoria deve contenere i seguenti dati:
- a) nominativo dell'allievo;
 - b) giudizio dell'insegnante sull'ammissibilità dell'allievo alla prova d'esame.
4. La scheda per l'ammissione all'esame di pratica deve contenere i seguenti dati:
- a) nominativo dell'allievo;
 - b) giudizio dell'istruttore sull'ammissibilità dell'allievo alla prova d'esame.
5. La mancanza, anche di uno solo dei dati individuati ai precedenti commi, costituisce irregolarità della tenuta, a secondo dei casi, del registro di iscrizione, del registro delle lezioni teoriche, delle schede per l'ammissione all'esame di teoria, delle schede per l'ammissione all'esame di pratica e comporta l'applicazione delle misure e sanzioni previste dal successivo art. 22.

cura degli insegnanti, è controfirmato all'inizio ed alla fine dal titolare o legale rappresentante della scuola nautica e deve contenere i seguenti dati:

- a) denominazione della scuola nautica;
- b) nominativo degli insegnanti;
- c) ~~nominativo~~ generalità degli allievi;
- d) numero di riferimento del registro di iscrizione dell'allievo;
- e) numero delle ore complessive di lezione;
- f) valutazione degli allievi dell'insegnante sulla preparazione teorica.

~~8. La scheda per l'ammissione all'esame di teoria deve contenere i seguenti dati:~~

- ~~a) nominativo dell'allievo;~~
- ~~b) giudizio dell'insegnante sull'ammissibilità dell'allievo alla prova d'esame.~~

~~9. La scheda per l'ammissione all'esame di pratica deve contenere i seguenti dati:~~

- ~~a) nominativo dell'allievo;~~
- ~~b) giudizio dell'istruttore sull'ammissibilità dell'allievo alla prova d'esame.~~

10. La mancanza, anche di uno solo dei dati individuati ai precedenti commi, costituisce irregolarità della tenuta, a secondo dei casi, del registro di iscrizione, del registro delle lezioni teoriche, delle schede per l'ammissione all'esame di teoria, delle schede per l'ammissione all'esame di pratica e comporta l'applicazione delle misure e sanzioni previste dal successivo art. 22?.

ART. CONSORZI PER L'ISTRUZIONE NAUTICA

1. Due o più scuole nautiche autorizzate possono costituire un consorzio per l'istruzione nautica (artt. 2602 e ss. C.c.)
2. L'esercizio del consorzio è subordinata ad autorizzazione da parte della Città Metropolitana dove ha sede il consorzio, che valuta preliminarmente, la sussistenza dei requisiti previsti dal presente Regolamento.
3. Ai fini dell'autorizzazione, il consorzio costituendo deve indicare alla Città Metropolitana:
 - l'atto istitutivo del consorzio;

- la denominazione delle scuole nautiche aderenti;
 - il responsabile del consorzio;
 - l'ubicazione della sede;
 - le attività teoriche e/o pratiche che il consorzio intende svolgere;
 - le generalità degli insegnanti e degli istruttori, nonché i relativi titoli abilitativi;
 - mezzi nautici utilizzati.
4. Al consorzio possono partecipare le autoscuole e le agenzie di consulenza automobilistica, purchè autorizzate allo svolgimento delle attività di scuola nautica.
 5. Al responsabile del consorzio si applicano i requisiti di cui all'art.5.
 6. Al consorzio possono essere demandati i corsi teorici, le esercitazioni pratiche e le attività relative allo svolgimento delle prove d'esame.
 7. Qualora il consorzio svolga esercitazioni pratiche deve essere dotato di unità da diporto idonee in regime di proprietà o armamento. I mezzi nautici del consorzio debbono soddisfare i requisiti tecnici di cui all'art.....8.
 8. Qualora vengano demandate al consorzio le attività relative alla preparazione teorica degli allievi, si applicano anche gli artt. 6 e 7. I locali da adibire a sede del consorzio devono comunque essere diversi da quelli delle scuole nautiche consorziate.
 9. Al consorzio confluiscono solo gli allievi iscritti presso le scuole nautiche aderenti previa annotazione su apposito registro. Non è consentito iscrivere allievi direttamente nel consorzio.
 10. Le scuole nautiche consorziate continuano ad esercitare autonomamente le attività non demandate al consorzio e sono in ogni caso tenute a comunicare tempestivamente all'ufficio metropolitano competente, ogni variazione in merito ai corsi demandati al consorzio.
 11. Ogni modifica al consorzio dovrà essere comunicata entro 15 giorni alla Città Metropolitana, per la conferma dell'autorizzazione.

**ART. 17: DISPOSIZIONI
SULL'ATTIVITA'**

**ART. 17: DISPOSIZIONI
SULL'ATTIVITA' DELLA SCUOLA**

All'interno dei locali deve essere esposta ben visibile per il pubblico una tabella vidimata dalla Provincia, la quale deve indicare in modo chiaro e per esteso:

1. il nome e la sede della scuola;
2. gli estremi del provvedimento autorizzativi della scuola medesima;
3. le tariffe applicate;
4. l'indicazione che, ai sensi delle vigenti norme, la scuola è posta sotto la vigilanza tecnico-amministrativa della Provincia di Firenze;
5. la firma del titolare della scuola nautica.

Dovranno essere altresì esposti al pubblico, ben visibili dall'esterno dei locali, gli orari di apertura dell'attività.

ART. 18: VIGILANZA

1. Le Scuole Nautiche sono soggette a vigilanza amministrativa e tecnica da parte della Provincia.
2. I funzionari della Provincia e il personale all'uopo delegato, muniti di apposita tessera di riconoscimento, sono autorizzati ad effettuare sopralluoghi, ispezioni ed altri accertamenti nelle sedi, atti a verificare:
 - a) la regolarità dell'esercizio dell'attività;
 - b) la pubblicità e l'osservanza delle tariffe e degli orari;
 - c) la regolarità della tenuta dei registri;
 - e) la permanenza delle condizioni e dei requisiti in base ai quali l'esercizio dell'attività di scuola nautica è stato autorizzato.
3. La vigilanza tecnica viene svolta con attività ispettiva anche durante lo svolgimento delle lezioni e durante l'effettuazione degli esami. Sono, in particolare, soggette a controllo:

NAUTICA

Dovranno essere esposti al pubblico presso la segreteria della scuola:

- le tariffe praticate dalla scuola nautica per ciascun tipo di prestazione
- il provvedimento autorizzativo.

~~All'interno dei locali deve essere esposta ben visibile per il pubblico una tabella vidimata dalla Provincia, la quale deve indicare in modo chiaro e per esteso:~~

- ~~1. il nome e la sede della scuola;~~
- ~~2. gli estremi del provvedimento autorizzativi della scuola medesima;~~
- ~~3. le tariffe applicate;~~
- ~~4. l'indicazione che, ai sensi delle vigenti norme, la scuola è posta sotto la vigilanza tecnico-amministrativa della Provincia di Firenze;~~
- ~~5. la firma del titolare della scuola nautica.~~

~~Dovranno essere altresì esposti al pubblico, ben visibili dall'esterno dei locali, gli orari di apertura dell'attività.~~

ART. 18: VIGILANZA

7. Le Scuole Nautiche sono soggette a vigilanza amministrativa e tecnica da parte della ~~Provincia~~ Città Metropolitana ai sensi dell'art. 42 comma 2 del D.M. 146 del 29/07/2008.
8. La vigilanza sulle scuole nautiche persegue il fine di promuovere una maggior efficienza di codeste attività, per il miglioramento qualitativo dell'insegnamento da impartire. In particolare, la vigilanza è svolta mediante controlli:
 - a. sulla capacità delle scuole di assolvere alle funzioni di centri di istruzione teorico-pratica, alla condotta ed al comando di unità da diporto;
 - b. sull'osservanza delle prescrizioni e sul permanere dei requisiti in base ai quali sono state autorizzate, con riferimento alle attrezzature, al

- a) la capacità didattica del personale;
- b) l'efficienza e la completezza delle attrezzature;
- c) la rispondenza delle unità da diporto alle norme vigenti;
- d) l'idoneità dei locali;
- e) la percentuale degli allievi che hanno superato la prova di esame nell'arco di sei mesi;
- f) la percentuale degli allievi prenotati ma non presentati agli esami;
- g) la regolare esecuzione dei corsi.

4. Per l'espletamento della funzione della vigilanza la Provincia può avvalersi, della collaborazione delle Capitanerie di Porto competenti e/o della Direzione Provinciale del Dipartimento dei Trasporti Terrestri.

5. In occasione delle ispezioni effettuate nell'esercizio dell'attività di vigilanza è redatto verbale nel quale il personale ispettivo provvede a registrare le irregolarità riscontrate nel corso del sopralluogo. Esse sono contestate immediatamente al titolare trasgressore o al legale rappresentante o al socio amministratore, mediante consegna di copia del verbale da sottoscrivere per ricevuta, o, in caso di loro mancanza, a notificarlo nelle forme previste dalla legge per la notifica a mezzo servizio postale;

6. L'opera di vigilanza avrà, inoltre, ad oggetto la repressione dell'attività delle scuole nautiche abusive.

materiale didattico e di arredamento, ai locali, all'obbligo assicurativo delle unità;

c. sul regolare funzionamento delle scuole e sull'impiego di insegnanti e istruttori in possesso dei requisiti di cui all'art. 11.

9. I funzionari della ~~Provincia~~ Città Metropolitana e il personale all'uopo delegato, muniti di apposita tessera di riconoscimento, sono autorizzati ad effettuare sopralluoghi, ispezioni ed altri accertamenti ~~nelle sedi~~, atti a verificare il rispetto del presente Regolamento, e in particolare:

- la regolarità dell'esercizio dell'attività;
- ~~la pubblicità~~ l'esposizione al pubblico e l'osservanza delle tariffe e degli orari;
- la regolarità della tenuta dei registri;
- la permanenza delle condizioni e dei requisiti in base ai quali l'esercizio dell'attività di scuola nautica è stato autorizzato.
- l'impiego di insegnanti e istruttori in possesso dei requisiti di cui al presente Regolamento e regolarmente autorizzati.

10. Qualora, in occasione dei controlli previsti dalla legge emergano incertezze sulla permanenza dei requisiti di idoneità, la Città Metropolitana può acquisire il parere del Compartimento Marittimo o dell'Ufficio Motorizzazione Civile, per quanto di propria competenza.

11. La vigilanza tecnica viene svolta con attività ispettiva anche durante lo svolgimento delle lezioni e durante l'effettuazione degli esami. Sono, in particolare, soggette a controllo:

- a) la capacità didattica del personale;
- b) l'efficienza e la completezza delle attrezzature;
- c) la rispondenza delle unità da diporto alle norme vigenti;
- d) l'idoneità dei locali;
- e) la percentuale degli allievi che hanno superato la prova di esame nell'arco di sei mesi;
- f) la percentuale degli allievi prenotati ma non presentati agli esami;
- g) la regolare esecuzione dei corsi.

12. Per l'espletamento della funzione della vigilanza la Provincia può avvalersi, della

collaborazione delle Capitanerie di Porto competenti e/o della Direzione Provinciale del Dipartimento dei Trasporti Terrestri.

13. In occasione delle ispezioni effettuate nell'esercizio dell'attività di vigilanza è redatto verbale nel quale il personale ispettivo provvede a registrare le irregolarità riscontrate nel corso del sopralluogo. Esse sono contestate immediatamente al titolare ~~trasgressore~~ o al legale rappresentante o al socio amministratore, ovvero al responsabile del consorzio di scuole nautiche mediante consegna di copia del verbale da sottoscrivere per ricevuta, o, in caso di loro mancanza, a notificarlo nelle forme previste dalla legge per la notifica a mezzo servizio postale, ai sensi della legge 689/81.
14. L'opera di vigilanza avrà, inoltre, ad oggetto la repressione dell'attività delle scuole nautiche abusive.

ART. 19: DECADENZA DELL'AUTORIZZAZIONE

L'autorizzazione decade:

- a) per decesso o fallimento del titolare;
- b) per fallimento o scioglimento della società di gestione.

ART.20: SOSPENSIONE E CESSAZIONE DELL'AUTORIZZAZIONE

1. Per comprovati e gravi motivi che ingenerano nel titolare o il legale rappresentante della Scuola Nautica la temporanea impossibilità a proseguire l'attività, lo stesso deve chiedere la sospensione della autorizzazione o la nomina di un sostituto, purché questi sia in possesso dei requisiti previsti all'art. 5.
2. Nel caso di richiesta di sospensione questa è autorizzata dalla Provincia che ne fissa la durata. Questa non potrà essere, comunque, superiore ai sei mesi. Decorso il termine stabilito, senza che l'attività sia ripresa, l'autorizzazione è revocata. Per gravi e comprovati motivi il titolare o il legale rappresentante può una sola volta fare istanza di proroga, la quale potrà avere la durata massima di ulteriori sei mesi.

ART. 19: DECADENZA DELL'AUTORIZZAZIONE

~~L'autorizzazione decade:~~

- ~~e) per decesso o fallimento del titolare;~~
- ~~d) per fallimento o scioglimento della società di gestione.~~

ART.20: SOSPENSIONE E CESSAZIONE DELL'AUTORIZZAZIONE

- ~~6. Per comprovati e gravi motivi che ingenerano nel titolare o il legale rappresentante della Scuola Nautica la temporanea impossibilità a proseguire l'attività, lo stesso deve chiedere la sospensione della autorizzazione o la nomina di un sostituto, purché questi sia in possesso dei requisiti previsti all'art. 5.~~
- ~~7. Nel caso di richiesta di sospensione questa è autorizzata dalla Provincia che ne fissa la durata. Questa non potrà essere, comunque, superiore ai sei mesi. Decorso il termine stabilito, senza che l'attività sia ripresa, l'autorizzazione è revocata. Per gravi e comprovati motivi il titolare o il legale rappresentante può una sola volta fare istanza di proroga, la quale potrà avere la durata massima di~~

3. La nomina del sostituto è disposta con provvedimento della Provincia, che ne fissa la durata. Questa non potrà essere, comunque, superiore a sei mesi. Decorso il termine stabilito, senza che il titolare o il legale rappresentante rientri nell'esercizio dell'attività, l'autorizzazione è revocata. Per gravi e comprovati motivi il titolare o il legale rappresentante può una sola volta fare istanza di proroga della nomina del sostituto, la quale potrà avere la durata massima di ulteriori sei mesi.
4. La sospensione della attività senza la prescritta autorizzazione, l'esercizio dell'attività durante il periodo di sospensione, ancorché autorizzata, e l'esercizio della attività da parte di un sostituto senza la prescritta autorizzazione, comportano l'applicazione dei provvedimenti previsti dagli articoli. 21 e 22 del presente Regolamento.
5. L'autorizzazione cessa di fatto:
 - per rinuncia espressa del titolare;
 - per rinuncia tacita del titolare o della società, intendendosi per rinuncia tacita:
 - a. il mancato inizio dell'attività entro 6 (sei) mesi dal rilascio dell'autorizzazione;
 - b. la sospensione ingiustificata dell'attività per mesi 6 (sei);

ART. 21 SOSPENSIONE E REVOCA DELL'AUTORIZZAZIONE

1. Le scuole Nautiche sono soggette a sanzioni amministrative pecuniarie e non pecuniarie.
2. Le sanzioni amministrative non pecuniarie sono la diffida, la sospensione e la revoca.
3. La diffida è un avvertimento scritto, emanato contestualmente al verbale di contestazione della sanzione amministrativa non pecuniaria di cui al successivo articolo, diretto al titolare della scuola, con la quale sono comunicate eventuali irregolarità rilevate, di lieve entità e, gli è rivolto formale invito ad eliminarle entro un termine di scadenza;

ulteriori sei mesi.

- ~~8. La nomina del sostituto è disposta con provvedimento della Provincia, che ne fissa la durata. Questa non potrà essere, comunque, superiore a sei mesi. Decorso il termine stabilito, senza che il titolare o il legale rappresentante rientri nell'esercizio dell'attività, l'autorizzazione è revocata. Per gravi e comprovati motivi il titolare o il legale rappresentante può una sola volta fare istanza di proroga della nomina del sostituto, la quale potrà avere la durata massima di ulteriori sei mesi.~~
- ~~9. La sospensione della attività senza la prescritta autorizzazione, l'esercizio dell'attività durante il periodo di sospensione, ancorché autorizzata, e l'esercizio della attività da parte di un sostituto senza la prescritta autorizzazione, comportano l'applicazione dei provvedimenti previsti dagli articoli. 21 e 22 del presente Regolamento.~~
- ~~10. L'autorizzazione cessa di fatto:
 - per rinuncia espressa del titolare;
 - per rinuncia tacita del titolare o della società, intendendosi per rinuncia tacita:
 - a. il mancato inizio dell'attività entro 6 (sei) mesi dal rilascio dell'autorizzazione;
 - b. la sospensione ingiustificata dell'attività per mesi 6 (sei);~~

ART. 21 DIFFIDA, SOSPENSIONE E REVOCA DELL'AUTORIZZAZIONE

1. Le scuole Nautiche sono soggette a sanzioni amministrative pecuniarie e non pecuniarie.
2. Le sanzioni amministrative non pecuniarie sono la diffida, la sospensione e la revoca.
3. Il Responsabile competente, in caso di accertate irregolarità nell'esercizio dell'attività di scuola nautica, diffida il titolare o il legale rappresentante tramite raccomandata con avviso di ricevimento o a mezzo pec, invitandolo ad eliminare le irregolarità entro un termine che, in ogni caso, non potrà essere inferiore a 15

se entro tale termine, il titolare non provvede, si applica il provvedimento di sospensione dell'autorizzazione.

4. La sospensione dell'autorizzazione è un provvedimento a seguito del quale, durante il periodo della sospensione medesima, la scuola nautica non può svolgere la propria attività, salvo disposizioni dell'Amministrazione Provinciale in merito al completamento dei corsi e alla presentazione degli allievi agli esami. L'autorizzazione è sospesa per un periodo da 1 (uno) a 3 (tre) mesi quando:

- a) l'attività di scuola nautica non si svolga regolarmente;
- b) il titolare non provveda alla sostituzione degli insegnanti o degli istruttori che non siano ritenuti idonei;
- c) il titolare non ottemperi alle disposizioni date dalla Provincia ai fini del regolare funzionamento.

5. La revoca dell'autorizzazione è un provvedimento a seguito del quale è impedita alla

scuola stessa la prosecuzione della propria attività. L'autorizzazione è revocata

quando:

- a) siano venuti meno la capacità finanziaria e i requisiti morali del titolare;
- b) venga meno l'attrezzatura tecnica e/o didattica;
- c) venga meno la disponibilità o l'idoneità dell'unità da diporto impiegata per le esercitazioni pratiche;
- d) siano stati adottati più di 2 (due) provvedimenti di sospensione in un quinquennio;
- e) non sia ottemperato a quanto prescritto nel comma 2 dell'articolo 20 del presente regolamento;
- f) non sia ottemperato a quanto prescritto nel comma 6 dell'articolo 26 del presente regolamento.

ART. 22 SANZIONI

~~giorni. La diffida è un avvertimento scritto, emanato contestualmente al verbale di contestazione della sanzione amministrativa non pecuniaria di cui al successivo articolo, diretto al titolare della scuola, con la quale sono comunicate eventuali irregolarità rilevate, di lieve entità e, gli è rivolto formale invito ad eliminarle entro un termine di scadenza; se entro tale termine, il titolare non provvede, si applica il provvedimento di sospensione dell'autorizzazione.~~

4. La sospensione dell'autorizzazione è un provvedimento a seguito del quale, durante il periodo della sospensione medesima, la scuola nautica non può svolgere la propria attività, salvo disposizioni dell'Amministrazione Metropolitana Provinciale in merito al completamento dei corsi e alla presentazione degli allievi agli esami. L'autorizzazione è sospesa per un periodo da 1 (uno) a 3 (tre) mesi quando:

- ~~d) l'attività di scuola nautica non si svolga regolarmente;~~
- ~~e) il titolare non provveda alla sostituzione degli insegnanti o degli istruttori che non siano ritenuti idonei;~~ la scuola nautica utilizzi per le lezioni, personale non abilitato o autorizzato;
- f) il titolare non ottemperi alle disposizioni date dalla Provincia Città Metropolitana ai fini del regolare funzionamento, nonostante il provvedimento di diffida.

5. La revoca dell'autorizzazione è un provvedimento a seguito del quale è impedita alla scuola stessa la prosecuzione della propria attività. L'autorizzazione è revocata quando:

- g) siano venuti meno la capacità finanziaria e i requisiti morali del titolare;
- h) venga meno la disponibilità dei locali e/o dell'attrezzatura tecnica e/o didattica; e/o dei mezzi nautici della scuola nautica;
- ~~i) venga meno la disponibilità o l'idoneità dell'unità da diporto impiegata per le esercitazioni~~

1. Qualsiasi comportamento o fatto realizzato dal titolare o dal legale rappresentante della scuola nautica nell'ambito dello svolgimento delle attività che non sia conforme a quanto disposto dalla legislazione vigente in materia, da altra normativa e dal presente Regolamento e per il quale non siano già previste dalle suddette norme specifiche sanzioni, comporta l'emanazione di provvedimento di diffida e la contestuale applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 a € 500,00 prevista dall'Art. 7 e 7 bis del D. Lgs. 267/2000 per la violazione dei regolamenti provinciali.
2. Per l'applicazione delle sanzioni di cui al presente articolo si procede ai sensi della Legge 24 Novembre 1981 n. 689, cui viene fatto espresso richiamo ai fini della disciplina dell'intero procedimento sanzionatorio.
3. Ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 1 della sopracitata Legge 689/81 e, ferme restando le funzioni spettanti agli altri ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria, l'accertamento e la constatazione delle violazioni compete ai tecnici provinciali muniti di apposito tesserino di riconoscimento ed incaricati della funzione di vigilanza tecnica ed amministrativa di cui al precedente art. 18, agli organi di polizia municipale o provinciale nei limiti della rispettiva competenza territoriale, nonché alle Capitanerie di Porto ed alla Direzione Provinciale del Dipartimento dei Trasporti Terrestri.
4. Competente alle irrogazioni delle sanzioni amministrative stabilite nel presente articolo è il Dirigente competente in materia di trasporti della Provincia di Firenze.
5. I proventi delle sanzioni amministrative di cui al comma precedente spettano alla Provincia e saranno introitate per concorrere alle spese di gestione delle funzioni dell'ufficio ex MCTC.
- pratiche;
- j) siano stati adottati più di 2 (due) provvedimenti di sospensione in un quinquennio;
- k) non sia ottemperato al provvedimento di sospensione di cui al comma 4 del presente articolo;
- l) per mancata ripresa dell'attività al termine del periodo di sospensione volontaria o di sospensione disposta ai sensi del comma 4 del presente articolo;
- m) per espressa rinuncia del titolare;
- n) per decesso del titolare, in mancanza di eredi o aventi causa;
- o) non sia ottemperato a quanto prescritto nel comma 2 dell'articolo 20 del presente regolamento ???;
- p) non sia ottemperato a quanto prescritto nel comma 6 dell'articolo 26 del presente regolamento???;

ART. 22 SANZIONI PECUNIARIE

6. Oltre all'applicazione dei provvedimenti di cui all'art. 21, a similitudine dell'analoga fattispecie prevista dall'art. 123 comma 11 del D. Lgs. 285/1992, chiunque gestisce una scuola nautica senza autorizzazione è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento della somma prevista dal citato articolo 123 comma 11.
7. Della violazione di cui al precedente comma consegue l'ordine di immediata chiusura dell'esercizio e di cessazione della relativa attività da parte della Città Metropolitana a seguito dell'avvenuto accertamento, che dovrà essere trasmesso all'Amministrazione dall'organo accertatore senza ritardo.
8. Chiunque insegni teoria nelle scuole nautiche o istruisce al comando e alla condotta su unità da diporto senza essere a ciò autorizzato o abilitato, è soggetto alla sanzione amministrativa prevista dall'art. 123 comma 12 del D. Lgs. 285/1992 a similitudine dell'analoga fattispecie ivi prevista.
9. Qualsiasi comportamento o fatto realizzato dal titolare o dal legale rappresentante della scuola nautica nell'ambito dello svolgimento delle attività che non sia

conforme a quanto disposto dalla legislazione vigente in materia, da altra normativa e dal presente Regolamento e per il quale non siano già previste dalle suddette norme specifiche sanzioni, comporta ~~l'emanazione di provvedimento di diffida e la contestuale~~ applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 a € 500,00 prevista dall'Art. 7 e 7 bis del D. Lgs. 267/2000 per la violazione dei regolamenti provinciali/metropolitani.

10. Per l'applicazione delle sanzioni di cui al presente articolo si procede ai sensi della Legge 24 Novembre 1981 n. 689, cui viene fatto espresso richiamo ai fini della disciplina dell'intero procedimento sanzionatorio.
11. Ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 1 della sopracitata Legge 689/81 e, ferme restando le funzioni spettanti agli altri ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria, l'accertamento e la constatazione delle violazioni compete alla Città Metropolitana nell'esercizio delle funzioni di vigilanza, ~~ai tecnici provinciali muniti di apposito tesserino di riconoscimento ed incaricati della funzione di vigilanza tecnica ed amministrativa di cui al precedente art. 18,~~ agli organi di polizia municipale o provinciale/metropolitana nei limiti della rispettiva competenza territoriale, nonché alle Capitanerie di Porto ed all'Ufficio Provinciale??? della Motorizzazione Civile ~~alla Direzione Provinciale del Dipartimento dei Trasporti Terrestri.~~
12. Competente all'applicazione ~~irrogazioni~~ delle sanzioni amministrative stabilite nel presente articolo nonché dei provvedimenti di cui al comma 2 del presente articolo e all'art. 21 è la Città Metropolitana di Firenze ~~il Dirigente competente in materia di trasporti della Provincia di Firenze.~~
13. I proventi delle sanzioni amministrative di cui al presente articolo ~~comma precedente~~ spettano alla Città Metropolitana ~~Provincia e saranno introitate per concorrere alle spese di gestione delle funzioni dell'ufficio ex MCTC.~~

ART. 23 TASSE E DIRITTI

1. Per richiedere l'autorizzazione all'esercizio

ART. 23 TASSE E DIRITTI

di Scuola Nautica, gli interessati devono allegare alla domanda di autorizzazione l'attestazione del versamento sul conto corrente postale n. 22785786, intestato alla Provincia di Firenze – Servizio Tesoreria, Diritti per pratiche autorizzative – dell'importo di Euro 50,00 per diritti istruttoria pratica.

2. L'importo di cui al precedente comma può essere variato con deliberazione della Giunta Provinciale.

ART. 24 RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Il Dirigente Responsabile della Direzione Mobilità e Motorizzazione Civile, ovvero il Funzionario delegato, è responsabile del procedimento relativo alle pratiche oggetto del presente Regolamento.

ART. 25 VERIFICA E AGGIORNAMENTO DEL REGOLAMENTO

Il presente Regolamento potrà essere oggetto di revisione e aggiornamento in presenza di problematiche specifiche e/o in conseguenza di emanazione di nuove norme in materia, incompatibili o di difficile coordinamento.

ART. 26– NORME TRANSITORIE E FINALI

1. Le persone fisiche e giuridiche iscritte alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, che alla data di entrata in vigore del D.P.R. n. 431 del 9.10.1997 erano in possesso di autorizzazione alla gestione di scuole di istruzione per la nautica, ai sensi dell'art. 68 del Codice della Navigazione o dell'art. 26 della legge 11.2.1971 n. 50, devono presentare richiesta di autorizzazione all'Amministrazione Provinciale entro sei mesi dalla data di approvazione del presente regolamento.
2. Alla richiesta di cui al comma precedente deve essere allegata la documentazione comprovante l'effettivo svolgimento delle

3. Per richiedere l'autorizzazione all'esercizio di Scuola Nautica, gli interessati devono allegare alla domanda di autorizzazione l'attestazione del versamento sul conto corrente postale n. 22785786, intestato alla ~~Provincia~~ Città Metropolitana di Firenze – Servizio Tesoreria, Diritti per pratiche autorizzative – dell'importo di Euro 50,00 per diritti istruttoria pratica.
4. L'importo di cui al precedente comma può essere variato con deliberazione del Consiglio Metropolitano della ~~Giunta Provinciale~~.

ART. 24 RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Il Dirigente Responsabile della Direzione competente per materia ~~Mobilità e Motorizzazione Civile~~, ovvero il Funzionario delegato, è responsabile del procedimento relativo alle pratiche oggetto del presente Regolamento.

ART. 25 VERIFICA E AGGIORNAMENTO DEL REGOLAMENTO

Il presente Regolamento potrà essere oggetto di revisione e aggiornamento in presenza di problematiche specifiche e/o in conseguenza di emanazione di nuove norme in materia, incompatibili o di difficile coordinamento.

ART. 26– NORME TRANSITORIE E FINALI

8. Alle persone fisiche e giuridiche iscritte alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, che alla data di entrata in vigore del presente Regolamento ~~D.P.R. n. 431 del 9.10.1997 erano~~ sono in possesso di autorizzazione alla gestione di scuole di istruzione per la nautica, ~~ai sensi dell'art. 68 del Codice della Navigazione o dell'art. 26 della legge 11.2.1971 n. 50~~, la Città Metropolitana provvede al rinnovo dell'autorizzazione all'esercizio di tale attività, previa ~~devono presentare~~ richiesta di parte ~~autorizzazione all'esercizio di tale attività all'Amministrazione Provinciale~~ da presentare entro sei tre mesi dalla data di

attività assimilabili a scuola nautica alla data di entrata in vigore del DPR 431/1997; a tal fine verranno ritenuti utili i seguenti documenti:

- a) il certificato di iscrizione alla Camera di Commercio, Industria, Agricoltura e Artigianato;
- b) originale o copia conforme dell'autorizzazione rilasciata ai sensi dell'art. 68 del Codice della Navigazione o dell'art. 26 della legge 11.2.1971, n. 50;

3. Per le persone fisiche e giuridiche di cui al precedente comma 1, la Provincia rilascia l'autorizzazione all'esercizio di scuola nautica, previo accertamento dei requisiti morali e tecnici di cui all'art. 5, comma 1, lettere c), d), e), f), g), h), i) e comma 2, lettere b), c), d), e) nonché quelli previsti dagli artt. 7), 8), 9), 10) e 11) del presente Regolamento.
4. Le persone fisiche e giuridiche che hanno presentato o ripresentato domanda di autorizzazione con le modalità stabilite dal Regolamento approvato con delibera del Consiglio Provinciale di Firenze n. 124 del 7.7.2003, dovranno integrare la domanda e/o la documentazione presentata, con quella prevista dal presente Regolamento. Sarà cura dell'Amministrazione Provinciale richiedere formalmente le integrazioni necessarie;
5. Le persone fisiche e giuridiche che hanno presentato domanda di autorizzazione precedentemente all'entrata in vigore del Regolamento di cui alla Deliberazione del Consiglio Provinciale di Firenze n. 124 del 7.7.2003 e non hanno successivamente provveduto alla riformulazione della medesima, sono tenute a riformulare l'istanza alla Provincia, in conformità ai criteri del presente Regolamento, entro sei mesi dalla sua entrata in vigore,
6. Le persone fisiche e giuridiche che hanno presentato domanda di autorizzazione precedentemente all'entrata in vigore del Regolamento di cui alla Deliberazione del Consiglio Provinciale di Firenze n. 124 del 7.7.2003 dovranno ottenere entro due anni dall'approvazione del presente Regolamento il requisito previsto dalla lettera i) comma 1

approvazione del presente Regolamento e previo accertamento dell'esistenza delle attrezzature marinarie, degli strumenti e mezzi nautici e del materiale didattico necessario per le esercitazioni teoriche e pratiche rispondenti ai requisiti di cui al presente Regolamento.

- ~~9. Alla richiesta di cui al comma precedente deve essere allegata la documentazione comprovante l'effettivo svolgimento delle attività assimilabili a scuola nautica alla data di entrata in vigore del DPR 431/1997; a tal fine verranno ritenuti utili i seguenti documenti:~~

- ~~a) il certificato di iscrizione alla Camera di Commercio, Industria, Agricoltura e Artigianato;~~
- ~~b) originale o copia conforme dell'autorizzazione rilasciata ai sensi dell'art. 68 del Codice della Navigazione o dell'art. 26 della legge 11.2.1971, n. 50;~~

- ~~10. Per le persone fisiche e giuridiche di cui al precedente comma 1, la Provincia rilascia l'autorizzazione all'esercizio di scuola nautica, previo accertamento dei requisiti morali e tecnici di cui all'art. 5, comma 1, lettere c), d), e), f), g), h), i) e comma 2, lettere b), c), d), e) nonché quelli previsti dagli artt. 7), 8), 9), 10) e 11) del presente Regolamento.~~

- ~~11. Le persone fisiche e giuridiche che hanno presentato o ripresentato domanda di autorizzazione con le modalità stabilite dal Regolamento approvato con delibera del Consiglio Provinciale di Firenze n. 124 del 7.7.2003, dovranno integrare la domanda e/o la documentazione presentata, con quella prevista dal presente Regolamento. Sarà cura dell'Amministrazione Provinciale richiedere formalmente le integrazioni necessarie;~~

- ~~12. Le persone fisiche e giuridiche che hanno presentato domanda di autorizzazione precedentemente all'entrata in vigore del Regolamento di cui alla Deliberazione del Consiglio Provinciale di Firenze n. 124 del 7.7.2003 e non hanno successivamente provveduto alla riformulazione della medesima, sono tenute a riformulare l'istanza alla Provincia, in conformità ai~~

dell'art. 5 dello stesso pena quanto previsto nella lettera f) comma 5 del precedente art. 21

7. Il presente Regolamento entra in vigore alla esecutività della deliberazione di approvazione da parte del Consiglio Provinciale.

~~eriteri del presente Regolamento, entro sei mesi dalla sua entrata in vigore,~~

- ~~13. Le persone fisiche e giuridiche che hanno presentato domanda di autorizzazione precedentemente all'entrata in vigore del Regolamento di cui alla Deliberazione del Consiglio Provinciale di Firenze n. 124 del 7.7.2003 dovranno ottenere entro due anni dall'approvazione del presente Regolamento il requisito previsto dalla lettera i) comma 1 dell'art. 5 dello stesso pena quanto previsto nella lettera f) comma 5 del precedente art. 21.~~
14. Le scuole nautiche già autorizzate dalla Provincia di Firenze, ora Città Metropolitana, alla data di entrata in vigore del presente Regolamento hanno l'obbligo di adeguarsi alle norme in esso contenute entro 12 mesi.
15. Il presente Regolamento entra in vigore alla esecutività della deliberazione di approvazione da parte del Consiglio Provinciale Metropolitano.